Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.73-2026/I

LE NOVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE TRANSFRONTALIERE ED INTERNAZIONALI INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO N. 88/2025

di Federico Magliulo – Andrea Maistrello- Marco Silva

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 25 giugno 2026)

Abstract

La disciplina organica delle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere introdotta dal D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, in attuazione alla Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, ha dato luogo, a causa dell'imperfetta formulazione delle nuove norme, ad un vivace dibattito dottrinale, soprattutto in ambito notarile.

Il legislatore delegato ha preso in seria considerazione tale dibattito ed in conseguenza ha emanato un decreto correttivo, il D. Lgs. 19 giugno 2025 n. 88, al fine di porre rimedio alle criticità rilevate dalla dottrina.

Il presente studio analizza le principali novità introdotte dal decreto correttivo, evidenziandone le ragioni e le ricadute sul piano operativo.

Sommario: 1. Generalità - 2. Le correzioni apportate ai principi generali valevoli per tutte le operazioni transfrontaliere ed internazionali - 3. Le correzioni apportate alla disciplina della trasformazione transfrontaliera ed internazionale - 3.1. La situazione anteriore al Decreto - 3.2. La giurisprudenza comunitaria - 3.3. Il principio della necessità della trasformazione in caso di trasferimento della sede all'estero e le deroghe introdotte dal Decreto Correttivo - 3.4. La natura extracodicistica delle regole della trasformazione transfrontaliera ed internazionale e le regole di conflitto introdotte dal Decreto Correttivo - 3.5. Il progetto di trasformazione - 3.5.1. Le precisazioni

del Decreto Correttivo in merito alla competenza alla redazione del progetto - 3.5.2. Le precisazioni del Decreto Correttivo in merito al contenuto del progetto - 3.6. Gli interventi del Decreto Correttivo in materia di decisione di trasformazione - 3.6.1. Le integrazioni della decisione di trasformazione - 3.6.2. I quorum - 3.7. Le modifiche del decreto correttivo in materia di pubblicità della trasformazione - 3.8 Il ruolo del notaio nel trasferimento della sede sociale dopo il decreto correttivo - 3.8.1 Trasferimento della sede sociale dall'Italia all'estero, dopo il correttivo - 3.8.2 Il ruolo del notaio nel trasferimento della sede sociale dall'estero all'Italia, dopo il correttivo - 4. Le correzioni apportate alla disciplina della fusione transfrontaliera ed internazionale - 4.1. Il progetto di fusione - 4.2. La relazione dell'organo amministrativo - 4.3. La decisione di fusione - 4.4. Il certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici - 4.5. Gli ausiliari del notaio - 4.6. Informazione e consultazione dei lavoratori - 5. Le correzioni apportate alla disciplina della scissione transfrontaliera ed internazionale - 5.1. Il rinvio alle norme sulla fusione e le scissioni semplificate - 5.2. Il progetto di scissione - 5.3. L'atto di scissione - 5.4. La pubblicità dell'atto di scissione - 6. Le norme transitorie del Decreto Correttivo.

1. Generalità

Il Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 (d'ora innanzi il "*Decreto*") ha dato attuazione alla Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (quest'ultima d'ora innanzi la "*Direttiva*") per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere[1]. Prima di tale provvedimento la materia aveva ricevuto una disciplina organica solo con riferimento alle fusioni transfrontaliere, in base alla direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (c.d. decima direttiva), poi trasfusa nella citata Direttiva 14 giugno 2017 n. 2017/1132/UE, cui era stata data attuazione in Italia con il D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108.

[1] In argomento v. anche C. MALBERTI, *La mobilità transfrontaliera delle società come strumento di delocalizzazione: note a margine della direttiva (UE) n. 2019/2121*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2022, 449; G. MELIS, *Osservazioni di un tributarista sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 sulle operazioni societarie transfrontaliere*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2022, 1459; F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, in *questa rivista*, 2023, 1, 481; F.M. MUCCIARELLI, *La libertà di stabilimento e la crisi della legittimazione politica del diritto societario*, in *Corporate governance*, 2024, 375.

Rimanevano in tal modo prive di una disciplina organica ed esaustiva sia il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale[2] sia la scissione transfrontaliera[3].

Come risulta dal primo e quinto considerando della citata direttiva (UE) 2019/2121, il legislatore comunitario ha ritenuto che:

- "*Le disposizioni sulle fusioni transfrontaliere costituiscono una pietra miliare verso un migliore funzionamento del mercato interno per le società e il relativo esercizio della libertà di stabilimento. La valutazione di queste disposizioni tuttavia ha mostrato che tali norme devono essere modificate*";
- "*E' inoltre opportuno regolamentare la trasformazione e la scissione transfrontaliere, dal momento che la direttiva (UE) 2017/1132 prevede soltanto norme sulla scissione delle società per azioni sul piano nazionale*";
- "*L'assenza di un quadro giuridico per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere causa una frammentazione delle regole e un'incertezza del diritto, pertanto un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento*".

Per altro verso, l'imperfetta formulazione delle nuove norme ed il conseguente dibattito instauratosi dopo l'emanazione del Decreto hanno indotto il legislatore delegato ad intervenire nuovamente mediante il D. Lgs. 19 giugno 2025 n. 88 (d'ora innanzi il "*Decreto Correttivo*"), al fine di emendare il testo normativo[4].

L'emanazione del Decreto Correttivo rende opportuno analizzare le principali novità introdotte dal medesimo nella disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali.

2. Le correzioni apportate ai principi generali valevoli per tutte le operazioni transfrontaliere ed internazionali

[2] In argomento v. CNN, Studio di Impresa n. 283-2015/I, *Il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale*, Approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 26 novembre 2015, Approvato dal CNN nella seduta del 12-13 gennaio 2016, est. D. Boggiali e A. Ruotolo.

[3] Per un tentativo di ricostruzione della disciplina della scissione transfrontaliera prima dell'avvento del Decreto sia consentito rinviare a F. MAGLIULO, *La scissione delle società*, Milano, 2012, 83 e ss.

[4] Nella Relazione illustrativa al Decreto Correttivo si legge al riguardo che tale provvedimento normativo "*propone interventi correttivi che scaturiscono dalle criticità emerse nel primo periodo applicativo anche cogliendo gli spunti offerti dalle riflessioni critiche della dottrina*". V. infatti ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 8; F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, in *Riv. not.*, 2025, 701.

Il capo primo del Decreto è dedicato ai principi generali, valevoli per tutte le operazioni transfrontaliere ed internazionali.

Di particolare rilievo è l'art. 2 dedicato all'individuazione dell'ambito di applicazione del citato provvedimento legislativo.

A tale riguardo deve preliminarmente osservarsi che, in base a tale articolo, le nuove disposizioni si applicano *integralmente ed incondizionatamente* alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

1) si tratti di operazione transfrontaliera, come definita dall'art. 1 lett. f), vale a dire di una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea; dunque nessuna delle società coinvolte deve essere regolata da una legge appartenente ad uno strato extracomunitario;
2) l'operazione deve riguardare una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro, che siano a localizzazione intracomunitaria, vale a dire abbiano la sede sociale o l'amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell'Unione europea.

Come si legge nei lavori preparatori, le fattispecie per le quali ricorrono tali condizioni sono le uniche oggetto di armonizzazione obbligatoria alla Direttiva[5].

Nondimeno il citato art. 2 - andando oltre quanto prescritto dalla Direttiva, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 lett. a) e b) della legge delega 4 agosto 2022 n. 127 (d'ora innanzi Legge Delega) ed in linea con la scelta legislativa già operata dal decreto legislativo n. 108 del 2008[6] - estende l'applicabilità integrale delle nuove norme anche alle operazioni transfrontaliere che, ricorrendo in ogni caso la condizione sub 1), riguardino:

1. società diverse dalle società di capitali, intendendosi per tali, ai sensi dell'art. 1 lett. b), le società di persone, purché iscritte nel registro delle imprese, ovvero
2. società di capitali che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede sociale né l'amministrazione centrale né il centro di attività principale[7].

[5] *Relazione illustrativa* pag. 14.

[6] *Relazione illustrativa* pag. 4; F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, Milano, 2009, 13 e ss.

[7] Tale fattispecie deriva dalla circostanza che, come avremo modo di rilevare nel prosieguo della presente trattazione (v. *infra* § 3.3.), soprattutto nel sistema previgente alla novella, società che non abbiano nell'Unione europea né la sede statutaria né l'amministrazione centrale, né il centro di attività principale, potrebbero essere regolate dal diritto di uno stato membro o dal diritto di uno stato extracomunitario, così soddisfacendo la condizione sub 1).

Tuttavia, in tal caso l'operatività delle nuove regole è sottoposta all'ulteriore condizione che l'applicazione della disciplina di recepimento delle direttive (UE) 2017/1132 e (UE) 2019/2121 a tali operazioni sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall'operazione. Occorre cioè che la legislazione di tutte le società comunitarie partecipanti all'operazione preveda l'estensione della nuova normativa alle operazioni coinvolgenti società diverse dalle società di capitali e/o società che non abbiano nell'Unione europea né la sede statutaria né l'amministrazione centrale, né il centro di attività principale.

Infatti, solo l'adozione da parte dei vari stati membri dell'unione europea delle regole della Direttiva anche per le operazioni coinvolgenti le società in esame consente un'applicazione integrale ed incondizionata delle medesime regole[8].

Dunque, come disposto dall'art. 3, comma 2, del Decreto, dette operazioni "*attuate in conformità al presente decreto soddisfano il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218*".

In altri termini la verifica della conformità dell'operazione alle norme di tutti gli ordinamenti coinvolti prevista dal citato art. 25 comma 3 è superflua, perché tali ordinamenti risultano pienamente armonizzati[9].

Infine, anche laddove non ricorrano le condizioni sopra illustrate, non per questo la nuova disciplina risulta del tutto inapplicabile.

Si tratta in particolare:

I. delle operazioni transfrontaliere, come definite dall'art. 1 lett. f), (trasformazioni, fusioni o scissioni alle quali partecipano o dalle quali risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea) che non soddisfino gli altri requisiti sopra indicati;

[8] "*Fuori dal perimetro in cui la direttiva (UE) 2019/2121 richiede agli Stati membri il recepimento delle sue disposizioni, la piena operatività della disciplina armonizzata presuppone, infatti, che l'applicazione delle norme di recepimento alle operazioni di cui si è detto sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società, partecipanti o risultanti dall'operazione, regolate dalla legge degli altri Stati membri*" (*Relazione illustrativa* pag. 4). Nello stesso senso ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, Le operazioni straordinarie transfrontaliere*, 13.

[9] "*le operazioni transfrontaliere armonizzate … soddisfano di per sé il requisito di conformità alle leggi di ciascuno degli Stati membri interessati previsto dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995. L'aver adottato la disciplina di recepimento della direttiva in esame garantisce il rispetto di tale presupposto*" (*Relazione illustrativa* pag. 5). Nello stesso senso ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 14.

II. delle operazioni internazionali, come definite dall'art. 1 lett. g) (trasformazioni, fusioni o scissioni alle quali partecipano o dalle quali risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea);

III. delle operazioni transfrontaliere, come definite dal citato art. 1 lett. f), a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, come definiti dall'art. 1 lett. e) (qualunque ente, di natura non societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, che esercita un'attività di impresa, ha la sede, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea ed è iscritto in un registro delle imprese[10]), rimanendo, dunque, escluse le operazioni internazionali che coinvolgano tali enti.

Per tali fattispecie:

- l'art. 2 lett. c) e d) del Decreto prescrive che debba essere effettuata l'*ordinaria verifica della conformità dell'operazione alle norme di tutti gli ordinamenti coinvolti*, prevista dal citato art. 25 comma 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218[11], e l'art. 4, comma 4, del Decreto demanda tale compito al notaio[12];

[10] Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese è motivato nei lavori preparatori con l'intento di "*fornire una disciplina unica e armonica, nei limiti della sua compatibilità rispetto alla struttura ed al funzionamento del singolo ente partecipante, per tutte le operazioni che riguardano soggetti che, svolgendo un'attività produttiva, usufruiscono della libertà di stabilimento, incidono sulla concorrenza del mercato di riferimento e vanno, pertanto, sottoposti ad idonei controlli, al pari degli altri soggetti che possiedono le medesime prerogative e facoltà*" (*Relazione illustrativa* pag. 4).

[11] ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 65; F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 485; CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* est. F. MAGLIULO; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, in *NLCC*, 2023, 1409 e 1412; ID., *Per una ricostruzione sistematica della trasformazione transfrontaliera. Prime riflessioni*, in *Riv. soc.*, 2024, 418 nt. 43.

[12] "*per le operazioni per le quali gli Stati interessati, pur se appartenenti all'Unione europea, non hanno esteso l'armonizzazione oltre le ipotesi previste dalla direttiva e per le operazioni c. d. internazionali – vale a dire quelle realizzate da una o più società italiane con società regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea – il decreto si applica se sussiste la condizione posta dall'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 2183*", onde "*la verifica di fattibilità dell'operazione e di compatibilità delle rispettive discipline disposta dalla citata disposizione di diritto internazionale privato va compiuta dal notaio caso per caso*" (*Relazione illustrativa* pagg. 4 e 5).

Peralto, prima dell'emanazione del Decreto, era discusso se, in caso di trasferimento della sede all'estero con assoggettamento della società alla legge dello stato di destinazione, il notaio fosse tenuto a verificare la conformità alle norme straniere. Era stato, infatti, autorevolmente sostenuto che "*Il Notaio verbalizzante il trasferimento della sede sociale all'estero di una società di capitali italiana che muti la "lex societatis" deve verificare le condizioni di legittimità della deliberazione di trasferimento della sede legale all'estero secondo le norme sostanziali dell'ordinamento nazionale, non anche la compatibilità di detta operazione con le norme di diritto*

- per le operazioni sub II e III le nuove disposizioni *si applicano in quanto compatibili*, come previsto dagli artt. 2, comma 1, lett. d) e 4, comma 2, del Decreto[13].

Il menzionato limite della compatibilità, come si legge nei lavori preparatori, "*si traduce nella inapplicabilità, proprio per mancanza di una disciplina comune, degli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/2121 per la verifica del regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione nello Stato "di partenza" (che è lo Stato della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa) e il possesso dei requisiti per la valida costituzione e iscrizione della società nello Stato "di destinazione" (vale a dire lo Stato della società risultante dalla trasformazione, incorporante o beneficiaria), consistenti rispettivamente nel certificato preliminare e nel c.d. controllo di legalità*"[14].

In conseguenza l'art. 4, comma 4-*bis*, del Decreto, introdotto dal Decreto Correttivo, dispone che "*Alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non si applicano le disposizioni del presente decreto che prevedono il rilascio del certificato preliminare o il controllo di legalità da parte della competente autorità di altro Stato membro quali condizioni per l'attuazione dell'operazione. Le disposizioni sulla comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e il registro delle imprese di un altro Stato si applicano in quanto compatibili*"[15].

In altri termini il notaio italiano non può contare sulla possibilità di ricevere da un'autorità di uno stato estero, la cui disciplina non è armonizzata con quella del Decreto, il certificato preliminare[16].

Nondimeno i medesimi lavori preparatori precisano che "*per tali operazioni, nonostante l'assenza di un obbligo dello Stato "di destinazione", rectius dell'autorità da tale legge designata, di accettare il certificato preliminare "quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento*

societario straniero ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L. 218/1995" (*Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari, massima* E.B.2.).

[13] Il Decreto Correttivo, modificando il secondo comma dell'art. 4, ha chiarito che "*tutte le disposizioni relative alle operazioni transfrontaliere, comprese quelle di cui al capo I, sono applicabili alle operazioni internazionali in quanto compatibili, salvo che il decreto legislativo preveda una disciplina ad hoc per una delle due tipologie di operazioni o disciplini in modo diverso l'una o l'altra*". In tal senso v. infatti ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo,* 67.

[14] *Relazione illustrativa* pag. 5.

[15] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 707; ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 69.

[16] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 487; CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* cit.; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1417.

delle procedure e formalità applicabili previste nel rispettivo Stato membro, in mancanza del quale la fusione transfrontaliera non può essere approvata" (così articoli 86 sexdecies, 128 e 160 sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132 introdotti dalla direttiva (UE) 2019/2121), il richiamo alla disposizione sul certificato preliminare (art. 29 dello schema, comune alle tre operazioni, per il tramite dei rimandi di cui agli articoli 7 e 42) è stato mantenuto. Ciò al fine, da un lato, di concentrare in quella sede la verifica conclusiva sulla regolarità degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione, in conformità alla legge italiana, e, dall'altro, di agevolare gli eventuali controlli "in entrata" nello Stato estero "di destinazione""[17].

Siffatto intento del legislatore è poi stato meglio chiarito dal Decreto Correttivo, che ha modificato l'art. 4, comma 4, del Decreto, disponendo che "*Nelle operazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), il notaio:*

a) rilascia il certificato preliminare alla società o all'ente italiano sottoposto a trasformazione o partecipante alla fusione o alla scissione;

b) esercita il controllo di legalità previsto dagli articoli 13, 33 e 47 quando la società o l'ente risultante dall'operazione sono sottoposti alla legge italiana;

c) accerta sempre la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218"[18].

L'intervento del Decreto Correttivo sul punto appare opportuno, in quanto il vecchio testo della norma non chiariva se, per le operazioni non armonizzate che diano luogo ad una società regolata dalla legge dello stato estero di destinazione, il notaio dovesse rilasciare l'attestazione del controllo di legalità in luogo dell'autorità estera che, nelle operazioni armonizzate, avrebbe dovuto essere designata dallo stato di destinazione e, in caso affermativo, con quali modalità.

[17] *Relazione illustrativa* pag. 6, ove si chiarisce anche che "*Sul piano procedurale va anche chiarito che per le operazioni non armonizzate ma anche per quelle transfrontaliere, ancorché armonizzate, che riguardano società diverse da quelle di capitali, la trasmissione via BRIS non è applicabile per la comunicazione di dati tra il registro delle imprese italiano e quelli degli altri Stati membri. Il BRIS, infatti, allo stato pensato e realizzato per le sole società di capitali, non consente uno scambio di atti e documenti al di fuori delle ipotesi di stretta armonizzazione*" (v. art. 4, comma 3 del Decreto); F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 487; CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* cit.,; ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 65.

[18] ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo,* 68.

Ma, già prima delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo, sembrava ragionevole supporre che il notaio dovesse attestare di avere effettuato l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995[19].

Per quanto attiene in particolare alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari di cui al precedente punto III, l'art. 4 comma 5 del Decreto dispone che, per l'ente non societario regolato dalla legge italiana:

- la pubblicità degli atti fino al rilascio del certificato preliminare è eseguita nel registro delle imprese;
- il deposito previsto dagli articoli 14 (inerente alla decisione di trasformazione), 34 (inerente all'atto di fusione) e 48 (inerente all'atto di scissione) è eseguito in ciascuno dei pubblici registri in cui l'ente è iscritto o deve iscriversi come conseguenza dell'operazione transfrontaliera e l'operazione ha efficacia dall'ultima di tali iscrizioni.

Si assiste in tal modo ad una strana deviazione dal principio generale che regola la pubblicità delle operazioni straordinarie, oggi recepito nell'art. 42-*bis*, ultimo comma, c.c., secondo cui i vari atti del procedimento di trasformazione, fusione e scissione devono ricevere "*un'idonea pubblicità secondo la disciplina del tipo di struttura organizzativa coinvolta nell'operazione*"[20].

Le ragioni di tale singolare disposizione sono probabilmente ascrivibili al fatto che l'inclusione nella nuova disciplina degli enti non societari attiene alla circostanza che detti enti svolgono un'attività imprenditoriale, con conseguente iscrizione nel registro delle imprese[21].

3. Le correzioni apportate alla disciplina della trasformazione transfrontaliera ed internazionale

3.1. La situazione anteriore al Decreto

Il sistema anteriore all'avvento della Direttiva (UE) 2019/2121 non prevedeva né disciplinava espressamente l'istituto della trasformazione transfrontaliera ed internazionale.

[19] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 708;

[20] F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, cit., 81; F. MAGLIULO, *La scissione delle società*, cit., 111.

[21] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 488; CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* cit.

La legge si limitava, invero - all'art. 25 della legge 31 maggio 1995 n. 218 di Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato ed agli artt. 2369, 2437, 2473 c.c. - a prevedere e disciplinare in modo sommario il fenomeno, apparentemente diverso, del trasferimento della sede sociale all'estero.

Nondimeno, nell'ambito del dibattito dottrinario inerente a quest'ultimo istituto, era emerso come il trasferimento della sede sociale all'estero potesse integrare un fenomeno di trasformazione "*internazionale*" o "*transfrontaliera*".

In particolare, la problematica relativa al trasferimento della sede sociale all'estero si presentava particolarmente complessa, con particolare riferimento all'individuazione della legge applicabile alla società all'esito di detto trasferimento.

A tale riguardo, in sede di teoria generale del diritto internazionale privato, si contrappongono due diversi orientamenti:

- la teoria dell'incorporazione ("*Gründungstheorie*"), secondo cui la legge che regola la società si individua in ragione del luogo di costituzione della stessa;
- la teoria della sede ("*Sitztheorie*"), secondo cui la legge che regola la società si individua in ragione del luogo ove è posta la sua sede.

Il legislatore italiano sembra adottare la teoria dell'incorporazione, laddove, all'art. 25, comma 1, della legge 31 maggio 1995 n. 218, ha disposto che "*Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione*".

Tuttavia, nel prosieguo del citato articolo 25 il legislatore sembra temperare tale principio con quello della sede, disponendo che "*Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti*".

Sotto altro profilo l'ultimo comma del citato articolo 25 dispone che "*I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati*", sancendo in tal modo "*l'obbligo di effettuare un duplice riscontro tanto della legge dello Stato di provenienza, quanto di quella dello Stato di destinazione",* donde la necessità "*che l'operazione di trasferimento della sede sociale all'estero sia considerata valida da entrambi i predetti ordinamenti*"[22].

[22] CNN, Studio di Impresa n. 283-2015/I, *Il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale*, cit.

Il coordinamento fra le diverse disposizioni del medesimo articolo 25 ha dato luogo a contrasti interpretativi.

Alcuni hanno ritenuto che, laddove una società italiana trasferisca la propria sede all'estero, in base alla teoria dell'incorporazione, essa dovrebbe continuare ad essere regolata dalla legge italiana ed in conseguenza dovrebbe continuare ad essere iscritta nel registro delle imprese italiano ove essa era iscritta prima del trasferimento[23].

Altri hanno sostenuto che in tal caso la società dovrebbe sciogliersi ed essere liquidata per poi costituirsi *ex novo* all'estero in conformità all'ordinamento giuridico dello stato di destinazione[24].

L'opinione prevalente[25] ha, infine, affermato che "*la società dovrebbe continuare ad essere regolata dalla legge italiana ai sensi del comma 1 dell'art. 25 l. 218/1995, ma, poiché il comma 3 della stessa norma richiede che il trasferimento debba avvenire nel rispetto della disciplina dettata dal Paese di destinazione, quest'ultima potrebbe adottare regole che implichino la disapplicazione del criterio generale, contenuto nel comma 1 dell'art. 25.*

A tal proposito, potrebbe verificarsi una delle seguenti situazioni:

1) il Paese di destinazione non consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità dei rapporti giuridici e, quindi, il trasferimento della sede dall'Italia all'estero produce l'estinzione della società e impone una costituzione ex novo dell'ente nel Paese di destinazione;

2) il Paese di destinazione consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità dei rapporti giuridici, ma impone alle società straniere di adeguarsi alla propria legge nazionale. In questo caso, il trasferimento della sede dall'Italia all'estero, pur non implicando l'estinzione dell'ente, è consentito a condizione che la società italiana adotti un tipo sociale conforme a quelli disciplinati nel Paese di destinazione (ipotesi che … implica la c.d. trasformazione "internazionale" o "transfrontaliera");

3) il Paese di destinazione consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità dei rapporti giuridici e consente, altresì, che le stesse continuino ad essere disciplinate dalla legge dello Stato di costituzione.

[23] In dottrina P. GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano*, Torino, 1959, 500; A. LEFEBVRE D'OVIDIO, *La nazionalità delle società commerciali*, Milano, 1993, 171; D. DAMASCELLI, *I conflitti di legge in materia di società*, Bari, 2004, 131; ID., *Profili internazionalprivatistici delle società*, in *Il notaio tra regola nazionali ed europee*, in Atti del XL Congresso Nazionale del Notariato, Milano, 2003, 59.

In giurisprudenza App. Torino 1° dicembre 1995, in *Giur. Comm*., 1996, 415; Trib. Alessandria 19 agosto 1995, in *Giur. Comm*., 1996, 415, Trib. Verona 5 dicembre 1996, in *Società*, 1997, 574; Trib. Udine 8 dicembre 1997; Trib. Lecco 6 febbraio 2003.

[24] Cass. 23 gennaio 2004, n. 1244, in *Banca, borsa, tit. cred*., 2006, 549; App. Trieste 9 ottobre 1999, in *questa rivista*, 2000, 167.

[25] CNN, Studio di Impresa n. 283-2015/I, *Il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale*, cit.

…

Il medesimo meccanismo di "doppia applicazione" della legge del Paese di origine e di quello di destinazione opera anche per l'ipotesi inversa di trasferimento della sede dall'estero all'Italia e, quindi, sempre per effetto del disposto del comma 3 dell'art. 25 l. 218/1995, anche in questo caso è necessario che il trasferimento sia efficace in conformità tanto della legge straniera, quanto di quella italiana.

Pertanto, anche in questo caso è possibile che il Paese di origine vieti il trasferimento in regime di continuità o che, viceversa, lo consenta. Quello che cambia è, invece, la regola generale della lex societatis, in quanto in tale ipotesi viene in rilievo il criterio correttivo contenuto nella seconda parte del comma 1 dell'art. 25 l. 218/1995, ove si prevede che, se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale della società, si applica in ogni caso la legge italiana.

Si tratta di una disposizione che, fermo restando quanto si vedrà in seguito per i trasferimenti all'interno dell'Unione Europea, impedisce alle società straniere di trasferire la loro sede principale in Italia conservando un modello societario regolato dalla legge straniera".

3.2. La giurisprudenza comunitaria

Tale complesso quadro interpretativo era stato ulteriormente complicato, con riferimento ai trasferimenti di sede operati all'interno dell'Unione Europea, dalla giurisprudenza comunitaria.

Il principio comunitario della libertà di stabilimento ha, infatti, indotto la Corte di Giustizia di Lussemburgo dal 1999 in poi[26] ad affermare in materia societaria la sua vigenza sotto il profilo della libertà di trasferimento della sede e, quindi, di stabilimento da parte di società costituite nella UE in tutti i Paesi della stessa UE.

Da ciò alcuni interpreti avevano dedotto che detto principio avrebbe implicato anche la "*possibilità per una società costituita in un Paese UE di mantenere l'ordinamento proprio del Paese di costituzione e di operare in un altro Paese UE … risulterebbe quindi superato l'art. 25, comma 1, della legge n. 218/1995, secondo il quale, fermo restando che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione, "si applica tuttavia la legge ita-*

[26] Emblematico fu al riguardo il caso *Centros* di cui alla sentenza della Corte Ue 9 marzo 1999, causa C-212/97, ma nello stesso senso v. anche le sentenze 5 novembre 2002, causa C-08/00, *Überseering* e 30 settembre 2003, causa C 167/01, *Inspire Art*, in *Notariato*, 2004, 28.

liana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale"[27].

Tuttavia, la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha successivamente precisato che il principio della libertà di stabilimento non esclude che la normativa di uno Stato membro possa impedire "*ad una società costituita in forza del diritto nazionale di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro a norma della cui legislazione è stata costituita*"[28].

Se ne è dedotto che "*In sostanza, considerando che, in tema di trasferimento della sede all'estero, ciascun legislatore nazionale può, astrattamente, adottare una delle seguenti soluzioni:*

1) la società è tenuta a estinguersi nel Paese d'origine e a costituirsi ex novo nel Paese di destinazione;

2) la società conserva la propria identità soggettiva, ma deve adottare regole statutarie conformi alla legge dello Stato di destinazione;

3) la società conserva la propria identità soggettiva e continua ad essere disciplinata dalla legge dello Stato d'origine;

secondo la Corte di Giustizia Europea, le legislazioni nazionali di ciascuno Stato membro sono in contrasto con le regole comunitarie in tema di libertà di stabilimento qualora adottino la soluzione sub 1) in caso di trasferimento della sede all'interno dell'Unione Europea"[29].

In conseguenza si è concluso nel senso:

[27] *Massime dell'osservatorio conservatori notai di Milano*; *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari, massima E.B.3*; A. RIGHINI, *Il trasferimento transnazionale della sede sociale*, in *Contr. e impr*., 2006, 778; F. MUNARI, *Riforma del diritto societario italiano, diritto internazionale privato e comunitario: prime riflessioni*, in *Riv. Dir. Intern. Proc. Civ*., 2003, 39; G. B. PORTALE, *Riforma delle società di capitali e limiti di effettività del diritto nazionale*, in *Corr. Giur*., 2003, 148; S. AMBROSINI, *Modernizzazione del diritto societario e società europea*, in *Dir. Comm. Intern*., 2003, 700; S. M. CARBONE, *La riforma societaria tra conflitti di legge e diritto comunitario*, in *Dir. Comm. Int.,* 2003, 94; G. Petrelli, *Lo stabilimento delle società comunitarie in Italia*, in *Il notaio tra regole nazionali ed europee* (40° Congresso Nazionale del Notariato - Bari 26/29 ottobre 2003), Milano, 2003, 102 ss.; A. BARONE, *Diritto comunitario e disciplina applicabile alle sedi secondarie di società estere*, in *Studi e Materiali*, 2002, 311; M. V. BENEDETTELLI, *Libertà comunitarie di circolazione e diritto internazionale privato delle società*, in *Riv. Dir. Intern. Proc. Civ*., 2001, 619; S. MECHELLI, *Libertà di stabilimento per le società comunitarie e diritto societario dell'unione europea*, in *Riv. Dir. Comm*., 2000, 100 ss.

[28] Sentenza della Corte Ue 16 dicembre 2008, causa C-210/06, caso *Cartesio*. Nello stesso senso la sentenza *Vale* del 12 luglio 2012, causa C-378/10 e la sentenza *Polbud – Wykonawstwo* 25 ottobre 2017, causa C 106/16.

[29] CNN, Studio di Impresa n. 283-2015/I, *Il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale*, cit.

- "*l'applicabilità dell'art. 25 l. 218/1995 rimane inalterata quando, in caso di trasferimento dall'Italia, il Paese di destinazione imponga l'adozione di uno statuto conforme alla propria legge nazionale*";
- "*Analogamente, per il trasferimento di sede dall'Unione Europea verso l'Italia, i principi espressi dalla sentenza Cartesio paiono compatibili con la seconda parte del comma 1 dell'art. 25 l. 218/1995, ove si prevede che, se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale della società, si applica in ogni caso la legge italiana, imponendo quindi alle società straniere di adottare una disciplina conforme all'ordinamento italiano*"[30].

3.3. Il principio della necessità della trasformazione in caso di trasferimento della sede all'estero e le deroghe introdotte dal Decreto Correttivo

In relazione a tali criticità, deve rilevarsi che l'art. 3 lett. f) della Legge Delega lasciava aperte le questioni sopra illustrate, demandando al legislatore delegato di "*disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana*"[31].

A fonte di ciò, il Decreto aveva scelto di affermare che, in linea di principio, il mutamento della legge regolatrice debba accompagnarsi al trasferimento della sede sociale nello stato di destinazione e viceversa.

Già nei lavori preparatori si legge in proposito che "*Per quanto riguarda … la trasformazione transfrontaliera, va sottolineato che, malgrado elementi di generica identità con l'operazione regolata dagli articoli 2498 e ss. del codice civile – mutamento del tipo normativo e continuità*

[30] CNN, Studio di Impresa n. 283-2015/I, *Il trasferimento della sede sociale all'estero e la trasformazione internazionale*, cit.

[31] F.M. MUCCIARELLI, *Del trasferimento della sede all'estero*, in L. ENRIQUES - F. MUCCIARELLI, *Società costituite all'estero. Trasferimento della sede all'estero*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna, 2024, 165.

giuridica dei rapporti –, quella armonizzata è un'operazione che manifesta una rilevante differenza. Essa si sostanzia infatti nella decisione di sottoporre la società alla legge regolatrice di un altro Stato ("di destinazione") rispetto a quella alla quale è soggetta ("di partenza") e di trasferire la sede sociale, quale elemento materiale in base al quale è determinata la legge nazionale ad essa applicabile, nel territorio dello Stato di destinazione e nel rispetto di tale nuova legge. L'istituto della trasformazione transfrontaliera può essere quindi considerato, alla luce del diritto internazionale privato italiano, come una forma di "trasferimento all'estero della sede statutaria", a norma del citato articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218"[32].

Tale circostanza, peraltro, appare chiara anche nel testo della Direttiva, considerato che, all'art. 86-*ter* n. 2 della stessa, si legge che per "*trasformazione transfrontaliera*" si intende l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, "*muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell' allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale*".

Stranamente più ambigua è l'omologa norma di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, che, pur dopo le modifiche apportate dal Decreto Correttivo[33], definisce come *trasformazione* "*l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge*".

Ma qualunque dubbio in proposito, prima dell'emanazione del Decreto Correttivo, sembrava destinato a venire meno, laddove si fosse considerato l'art. 2510-*bis* c.c., introdotto proprio dal Decreto, secondo cui "*Il trasferimento all'estero della sede statutaria*[34] *è posto in essere mediante*

[32] *Relazione illustrativa* p. 11 e s.

[33] Secondo ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 12, "*La nuova formulazione della norma chiarisce meglio la nozione di soggettività giuridica nel contesto dell'operazione (includendo tutti i diritti, gli obblighi e i rapporti processuali), nonché il concetto di mutamento della legge cui l'ente sottoposto a trasformazione è soggetto*".

[34] Nel senso che per "*sede statutaria*" debba intendersi la sede legale v. condivisibilmente F.M. MUCCIARELLI, *Del trasferimento della sede all'estero*, cit., 2024, 152. Nello stesso senso v. ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo* 71, secondo cui, inoltre, "*Sembra quindi possibile il trasferimento della sede effettiva all'estero, senza che ciò implichi l'attivazione del procedimento della trasformazione transfrontaliera o internazionale né il mutamento di legge applicabile. Chiaramente il tema della legge applicabile dovrà comunque*

trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale"[35].

Alla stregua delle esposte considerazioni, appariva chiaro che una società avente sede in Italia e regolata dal diritto italiano:

1) potesse trasferire la sede all'estero solo assoggettandosi alla legge dello stato di destinazione e ponendo, dunque, in essere anche una trasformazione transfrontaliera o internazionale, in conformità al citato art. 2510-*bis* c.c. [36];

tener conto in questo caso del criterio di collegamento adottato dallo Stato di localizzazione della sede effettiva. Quando infatti tale Stato accogliesse il criterio della sede effettiva o reale si porrebbe il problema dell'applicazione della sua legge societaria alla società".

[35] Peraltro il testo originario dello schema di decreto legislativo era meno rigoroso e prevedeva la possibilità per le società di continuare ad essere regolate dalla legge italiana e "*stabilire una sede all'estero per lo svolgimento delle riunioni dei soci e per il deposito di atti e documenti inerenti alla società, compresi i depositi previsti dagli articoli 2343, 2343 bis, 2358, 2370, 2429, 2441, 2479-bis, terzo comma, 2501-septies, a condizione che sia mantenuta la sede sociale nel territorio dello Stato*". Ma tale possibilità è stata eliminata nel testo finale della norma. Al riguardo v. infatti F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 498; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; F.M. MUCCIARELLI, *Del trasferimento della sede all'estero*, cit., 166.

[36] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 498; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 3, 8 e 68; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1431; ID., *Per una ricostruzione sistematica della trasformazione transfrontaliera. Prime riflessioni*, cit., 429; F.M. MUCCIARELLI, *Del trasferimento della sede all'estero*, cit., 168. *Contra* N. DE LUCA, *Prime riflessioni sul nuovo art. 2510-bis c.c., in materia trasferimento della sede all'estero. Veramente l'Italia abbandona il criterio dell'incorporazione?,* in *RDS,* 2024*,* 243 e ss. , relazione al Convegno di studi su La nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere: profili interdisciplinari tenutosi presso la Luiss Guido Carli in data 22 maggio 2023, secondo cui "*tra trasferimento della sede all'estero e trasformazione transfrontaliera sussiste un rapporto di continenza, giacché il primo non sempre comporta trasformazione transfrontaliera, mentre la seconda ha sempre a presupposto un trasferimento di sede all'estero. Ne consegue che al trasferimento della sede va applicata la disciplina della trasformazione transfrontaliera – è questo il precetto di legge, là dove richiede che il primo avvenga mediante trasformazione – ma ciò deve avvenire nei limiti di compatibilità con la diversa fattispecie. […] il riferimento alla disciplina della trasformazione transfrontaliera e internazionale va inteso essenzialmente quale rinvio alle regole di procedura e di pubblicità previste per quest'ultima operazione, quali cautele per i soci e per i terzi. Lo stesso non può essere inteso, al contrario, nel senso che il trasferimento di sede determini necessariamente tutti gli effetti della trasformazione, o ne implichi tutti i passaggi. Infatti, è ben possibile che, ove in conformità della legge di un determinato Paese di destinazione sia ammesso ivi situare la sede di una società italiana continuando a riconoscere l'applicazione ad essa della legge italiana (in quanto luogo di incorporazione), la procedura di trasferimento della sede, pur modellata sugli artt. 6-16 d.lgs. n. 19/2023, debba concludersi non già con la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano, ma con la menzione in esso anche dell'iscrizione nel registro straniero e di tutte le indicazioni necessarie onde attuare una adeguata tutela dei soci e dei terzi. In tali circostanze, a ben vedere, si dovrà applicare quel regime che apparentemente l'art. 56 d.lgs. n. 19/2023 riserva alle sole società che abbiano trasferito la sede all'estero prima dell'entrata in vigore della disciplina della trasformazione transfrontaliera*".

2) non potesse mantenere la sede in Italia ed assoggettarsi alla legge di uno stato estero poiché ciò avrebbe costituito una violazione dell'art. 25, comma 1, secondo periodo, della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo cui "*Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti*", oltre che del citato art. 86-*ter* n. 2 della Direttiva[37].

Per altro verso una società costituita ed avente sede in uno stato estero e regolata dal diritto di tale stato:

a) può trasferire la sede in Italia solo assoggettandosi alla legge italiana in conformità al citato art. 25, comma 1, secondo periodo, della legge 31 maggio 1995 n. 218;
b) non può mantenere la sede all'estero ed assoggettarsi alla legge italiana, poiché ciò costituirebbe una violazione dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo cui "*Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione*", oltre che del citato art. 86-*ter* n. 2 della Direttiva[38].

Senonché il Decreto Correttivo ha aggiunto all'art. 2510-*bis* c.c. un ulteriore comma, secondo cui "*La trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all'estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall'operazione*".

A motivazione di tale innovazione è stata addotta la considerazione che "*Si prevede … che tali effetti, coerentemente con il primo comma, consistono anche nel fatto che, all'esito dell'operazione, la società italiana che ha effettuato una trasformazione transfrontaliera o internazionale, così mutando la propria legge regolatrice, è considerata una società che ha anche trasferito all'estero (ossia fuori dal territorio italiano) la propria sede statutaria e che tale effetto giuridico si produce anche qualora la legge dello Stato di destinazione cui la società trasformata è assoggettata le consentisse di fissare la propria sede statutaria all'estero*"[39].

Ma come osservato da ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 68, il criterio di delega affidava "*al legislatore delegato la scelta di stabilire "se e a quali condizioni l'operazione fosse ammissibile". Questa formula sembra includere la possibilità che, nell'esercizio della delega, il legislatore possa arrivare a vietare il trasferimento di sede senza mutamento di legge applicabile*".

[37] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 498; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit..

[38] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 499; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.

[39] *Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo*.

In altri termini la modifica sembra derogare a quanto sopra affermato sub 2), consentendo che una società, avente sede in Italia e regolata dal diritto italiano, si assoggetti alla legge di uno stato estero, ponendo in essere una trasformazione transfrontaliera o internazionale, pur mantenendo la sede in Italia o spostandola in uno stato terzo, laddove la legge dello stato estero cui la società si assoggetti lo consenta[40].

Non sono ben chiare le ragioni per le quali il legislatore del Decreto Correttivo abbia voluto effettuare una deroga di tal fatta ai principi generali sopra illustrati. E', tuttavia, probabile che esse attengano al tentativo di impedire che l'aspirazione delle società italiane ad essere regolate da norme più favorevoli agli interessi del ceto imprenditoriale induca le stesse a trasferire, per ciò solo, la sede all'estero, con indubbi contraccolpi negativi sull'economia del paese.

Nondimeno appare singolare la tecnica con la quale siffatta deroga è stata realizzata.

Essa è, infatti, configurata come una vera e propria *fictio juris,* in quanto la trasformazione transfrontaliera o internazionale *"si considera trasferimento di sede all'estero"* anche laddove non vi sia alcun autentico trasferimento di sede.

In altri termini il legislatore, nel momento stesso in cui ha posto una significativa deroga ai principi, ha voluto in qualche modo ribadire la valenza generale di detti principi, al punto da fare finta che la deroga non sussista, simulando un trasferimento sede che non esiste nella realtà[41].

In merito alla novella, riconosciuta la connessione tra il primo e il secondo comma dell'art. 2510-bis c.c., è stata rimarcata l'emersione di una difficoltà di coordinamento tra i due in quanto «*nel primo si individua una relazione di mezzo a scopo fra trasferimento di sede e trasformazione, nel secondo invece la trasformazione viene identificata come una* species *dell'altro con una certa torsione sul piano della coerenza e dell'uniformità di concetti*»[42]. Per risolvere questa apparente incoerenza, giova leggere la norma codicistica assieme all'art. 6 del d.lgs. n. 19/2023, anch'esso modificato dal legislatore nel 2025. È stato, in particolare, suggerito di soffermarsi sull'inciso contenuto nel comma 1, lett. a), dell'art. 6, non modificato dal correttivo, secondo cui la sede sociale deve esser fissata nel rispetto della legge dello Stato di destinazione[43]. Al riguardo è stato evidenziato che la definizione

[40] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 721.

[41] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 721.

[42] C. RINALDO, *Il trasferimento della sede sociale all'estero alla luce dell'intervento correttivo del d.lgs. n. 88/2025,* in *NLCC,* 2025, 1071.

[43] *Ibidem.*

di trasformazione recepita nella normativa italiana non sarebbe aderente a quella europea[44]. Invero, la norma italiana, a differenza dell'art. 86-ter della Direttiva non richiede espressamente che venga spostata «*almeno la sede sociale*»[45]. Questo avverbio, il cui impiego, come è stato evidenziato, non è certo casuale, sottolinea come il trasferimento della sede all'estero sia «*condizione necessaria e sufficiente*» per l'applicazione alla società della *lex societatis* del Paese di approdo[46]. Di conseguenza, preso atto che per l'ordinamento italiano il trasferimento della sede statutaria all'estero comporta una trasformazione transfrontaliera, viene riconosciuto che nell'ordinamento di destinazione la situazione potrebbe essere differente, specie se si guarda ad ordinamenti extraeuropei[47]. Il nuovo secondo comma dell'art. 2510-bis c.c., pertanto, si spiegherebbe in ragione dell'estensione del perimetro applicativo della disciplina italiana anche a operazioni straordinarie internazionali. Queste ultime, infatti, prescindono dall'operatività della libertà di stabilimento che, al contrario, connota il contesto europeo, determinando il ruolo rilevante della sede sociale nell'ambito dei criteri di collegamento operanti nella materia societaria[48].

Il comma aggiunto all'art. 2510-bis c.c., di conseguenza, assume significato se si considerano le operazioni di carattere internazionale, ove gli Stati possono liberamente individuare i criteri di collegamento sia per le operazioni in entrata sia per quelle in uscita e fornire la definizione che preferiscono di sede rilevante[49]. Potrebbe nel concreto verificarsi la seguente ipotesi: viene trasferita la sola sede effettiva di una società italiana all'estero, e precisamente in un Paese che aderisce alla teoria della "sede effettiva" (*Sitztheorie*)[50] con conseguenti mutamento della legge ad

[44] C. RINALDO, *Il trasferimento della sede sociale all'estero alla luce dell'intervento correttivo del d.lgs. n. 88/2025,* cit., 1072.

[45] Definizione di "trasformazione transfrontaliera" ai sensi del n. 2 dell'art. 86-ter dir. (UE) 2017/1132, come modificato dalla dir. (UE) 2019/2121: «*l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell' allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale*».

[46] M. MIGALDI, *Trasformazione transfrontaliera e trasferimento di sede sociale all'estero: il nuovo art. 2510-*bis *c.c. rompe gli equilibri?,* in *Orizzonti del Diritto Commerciale,* 2025, 320.

[47] *Ibidem.*

[48] C. RINALDO, *Il trasferimento della sede sociale all'estero alla luce dell'intervento correttivo del d.lgs. n. 88/2025,* cit., 1072.

[49] C. RINALDO, *Il trasferimento della sede sociale all'estero alla luce dell'intervento correttivo del d.lgs. n. 88/2025,* cit., 1073.

[50] Si tratta di una delle due teorie formulate nell'ambito della disciplina dei criteri di collegamento territoriale, che possono essere adottati dai diversi ordinamenti, per stabilire sia il riconoscimento delle società nell'ambito dell'ordinamento stesso sia la legge ad esse applicabile (c.d. *lex societatis*). Secondo la teoria della sede reale o effettiva (*Siztheorie*) le società sono collegate al luogo in cui è collocata la loro sede effettiva. Nell'ipotesi in cui tale legame effettivo venga meno, come accade nell'ipotesi in cui le società trasferiscano la loro sede effettiva, esse non possono più qualificarsi secondo le norme dell'ordinamento di origine, dovendo riqualificarsi nello Stato in cui collocano la sede effettiva. Un Paese in cui opera tale criterio non riconosce gli enti che non abbiano

essa applicabile e sua iscrizione nei registri dello Stato di destinazione, con il mantenimento però della sede statutaria in Italia. La novella, come anticipato, non ammette la possibilità di spostare la sede statutaria dall'Italia all'estero conservando la sua soggezione al diritto italiano e una forma giuridica disciplinata dalla legge italiana. Tuttavia, come evidenziato, si potrebbe forse rinvenire una prima apertura verso il riconoscimento del fenomeno delle società dotate di "doppia nazionalità"[51] e la volontà di farlo ricadere nell'ambito applicativo della disciplina in materia di trasformazione internazionale di cui al d.lgs. n. 19/2023[52].

Alle menzionate regole il legislatore delegato ha posto un'ulteriore eccezione di carattere transitorio.

L'art. 56, comma 2, del Decreto dispone, infatti, che la società che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima della data di entrata in vigore della nuova legge "*mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il registro delle imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione*".

Tale eccezione intende regolamentare la circostanza che in passato "*la prassi degli Uffici del registro delle imprese, in assenza di disciplina, è giunta ad ammettere la facoltà della società regolata dalla*

un collegamento territoriale nello Stato stesso; nega pertanto il riconoscimento delle società soggette a giurisdizioni diverse rispetto a quella in cui è situata la sede reale. Al contrario, secondo la teoria della costituzione o incorporazione (*Gründungstheorie*) «*le società sono collegate esclusivamente all'ordinamento nel quale sono costituite*». Di conseguenza, nei Paesi che aderiscono a tale modello le società assumono la nazionalità in via perenne, non avendo alcuna ripercussione su tale assunto eventuali modificazioni di carattere territoriale. In altre parole, la legge che regolerà la società sarà sempre quella del Paese di costituzione. Ulteriore corollario di tale principio dovrebbe essere che le società straniere dovrebbero essere riconosciute secondo le norme del Paese di provenienza. Per le definizioni fornite e per la trattazione del tema si rinvia a A. RIGHINI, *Il trasferimento transnazionale,* in *Contratto e impresa,* 2006, 3, 758 ss.

[51] Quando si parla di società con "doppia nazionalità" si intende fare riferimento ad una società che due ordinamenti giuridici riconoscono contemporaneamente come propria. In ambito internazionale, il fenomeno delle società con doppia nazionalità (o "bipolidi") potrebbe verificarsi nell'ipotesi di trasferimento della sede da un Paese che adotta il principio dell'incorporazione ad un Paese che invece aderisce al criterio della sede effettiva. In questo caso per lo Stato di partenza la società continuerà a essere regolata dalle sue norme nazionali, mentre lo Stato di arrivo, per riconoscere la società, richiederà una sua ricostituzione. La società così ricostituita sarà regolata dalle norme vigenti nel Paese di arrivo. In linea teorica, pertanto, in una simile ipotesi, si potrebbe avere una società con doppia nazionalità e soggetta ad entrambi gli ordinamenti coinvolti. Si veda al riguardo A. RIGHINI, *Il trasferimento transnazionale,* cit., p. 761 s.

[52] Su tali profili si rinvia a C. RINALDO, *Il trasferimento della sede sociale all'estero alla luce dell'intervento correttivo del d.lgs. n. 88/2025,* cit., 1073 s.

legge italiana di trasferire la sede statutaria all'estero pur mantenendo la soggezione alla legge italiana e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima sede stabilita in Italia"[53].

3.4. La natura extracodicistica delle regole della trasformazione transfrontaliera ed internazionale e le regole di conflitto introdotte dal Decreto Correttivo

Le menzionate peculiarità della trasformazione transfrontaliera hanno indotto il legislatore delegato a regolamentare il fenomeno in modo specifico rispetto all'ordinaria trasformazione societaria, onde la relativa disciplina "*non segue il codice civile ma contiene disposizioni autonome integrate con il richiamo delle norme della fusione* [transfrontaliera n.d.r.] *o delle norme codicistiche ritenute applicabili*"[54].

L'art. 7, comma 1, del Decreto dispone, infatti, che alla trasformazione transfrontaliera si applicano, oltre alle specifiche norme dettate al riguardo dal medesimo:

- gli articoli 20 (Pubblicità), 21 (Relazione dell'organo amministrativo), 23 (Termini e deposito di atti), 24 (Decisione), 29 (Certificato preliminare), 30 (Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici), 31 (Modalità di costituzione e disciplina delle garanzie per i debiti e benefici pubblici), 37 (Invalidità) e 40, commi 1 e 2 (Informazione e consultazione dei lavoratori), del Decreto, in materia di fusione transfrontaliera, e tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla trasformazione[55];

[53] *Relazione illustrativa* p. 8; F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 499; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; F.M. MUCCIARELLI, *Del trasferimento della sede all'estero*, cit., 171, secondo il quale il trasferimento della sede sociale deve considerarsi anteriore all'entrata in vigore del Decreto qualora, entro tale data, sia avvenuta la relativa iscrizione nel registro delle imprese.

[54] *Relazione illustrativa* pag. 12; F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 498; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 16; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1404; ID., *Per una ricostruzione sistematica della trasformazione transfrontaliera. Prime riflessioni*, cit., 421 e 433, secondo cui, peraltro, si tratterebbe di un fenomeno comunque riconducibile "*al più ampio genus dei fenomeni di tipo trasformativo*".

[55] "*Non sono stati, invece, richiamati, in quanto non pertinenti alla peculiarità dell'operazione di trasformazione, rispetto alla scissione, gli articoli: 22 sulla relazione degli esperti indipendenti, in quanto nell'operazione di trasformazione la società mantiene la sua unitarietà, non vi è fusione di patrimoni e, quindi, non vi è necessità di rispettare la parità delle partecipazioni dei soci; gli articoli da 25 a 29 dedicati alla disciplina del recesso del socio pregiudicato dalla fusione e alla contestazione del rapporto di cambio e al procedimento di opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 2503 c.c. per le medesime ragioni appena indicate e gli articoli da 32 a 36 relativi all'atto finale, al controllo di legalità, alla pubblicità, all'efficacia e agli effetti della fusione in quanto, appunto, nell'operazione di trasformazione vi è mutamento di legge regolatrice della società e tutti gli effetti dell'operazione si producono e si*

- i soli articoli 2500-*quater* (assegnazione di azioni e quote) e 2500-*sexies*, terzo e quarto comma (che regolano l'assegnazione proporzionale delle partecipazioni e la responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni anteriori alla trasformazione), del codice civile.

Per altro verso, prima dell'emanazione del Decreto Correttivo, mancava una norma italiana diretta a regolare il conflitto fra i diversi ordinamenti in sede di trasformazione transfrontaliera o internazionale[56].

Nondimeno, per le operazioni armonizzate, si riteneva che dovesse valere il principio di cui all'art. 86-*quater* della Direttiva, secondo cui "*Nel rispetto del diritto dell'Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all'ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato*"[57].

Per le operazioni non armonizzate, la dottrina sosteneva che la necessità di effettuare l'ordinaria verifica della conformità alle norme di tutti gli ordinamenti coinvolti, prevista dall'art. 25 comma 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, avrebbe determinato "*la prevalenza delle previsioni in concreto più rigorose*"[58].

La dottrina notarile aveva, inoltre, sostenuto che, nella trasformazione di società straniera in società italiana, "*in caso di reale conflitto tra la legge straniera e quella italiana*" avrebbe dovuto "*essere riconosciuta la prevalenza della legge italiana in forza del principio affermato dall'art. 18, comma 2, d.lgs. 19/2023. Quest'ultima disposizione, dettata con riguardo alla fusione e richiamata nella scissione dall'art. 42, comma 5, afferma la prevalenza della legge della risultante nella fase successiva al rilascio del certificato preliminare. Benché manchi un esplicito richiamo nella disciplina*

perfezionano con la delibera che decide sulla trasformazione e con l'iscrizione della società trasformata nel registro delle imprese dello Stato di destinazione" (*Relazione illustrativa* p. 18 e s.). In senso critico per la scelta della tecnica del rinvio alle norme sulla fusione C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1406; ID., *Per una ricostruzione sistematica della trasformazione transfrontaliera. Prime riflessioni*, cit., 415, secondo cui in tal modo "*si deve procedere a una macchinosa operazione di adattamento delle disposizioni richiamate alle diverse caratteristiche di tale forma riorganizzativa, valutandosene di volta in volta la compatibilita*".

[56] ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 14.

[57] In tal senso C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1409 e 1412; F.M. MUCCIARELLI, *L'ambito di applicazione del decreto legislativo sulle operazioni transfrontaliere e internazionali e il mutamento di legge applicabile alle società*, in *Riv. soc.*, 2024, 404.

[58] C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1409 e 1412; ID., *Per una ricostruzione sistematica della trasformazione transfrontaliera. Prime riflessioni*, cit., 2024, 418 nt. 43.

della trasformazione, il principio merita di essere mantenuto perché ne ricorrono le esigenze che lo ispirano: evitare che il conflitto tra ordinamenti possa ostacolare la libertà di stabilimento; far sì che la fase terminale del procedimento, una volta riconosciuta l'osservanza della legge dello Stato di partenza sino al rilascio del certificato preliminare, sia "gestita" dalla legge dello Stato di arrivo"[59].

Il Decreto Correttivo è intervenuto al riguardo, introducendo all'art. 7 del Decreto, un comma 2-*bis*, secondo cui "*Fermo quanto disposto dall'articolo 12, in caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione in ordine agli adempimenti richiesti per l'attuazione della trasformazione successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge dello Stato di destinazione*"[60].

Tale disposizione sembra dare attuazione al citato art. 86-*quater* della Direttiva.

E tuttavia essa non può essere applicata nei casi in cui si tratti di trasformazione "*in entrata*" non armonizzata, atteso che il paese straniero di origine, in tal caso, non avrebbe alcun obbligo di rilasciare il certificato preliminare, che costituisce nella citata norma il presupposto per l'individuazione del perimetro applicativo dei diversi ordinamenti coinvolti[61].

3.5. Il progetto di trasformazione

3.5.1. Le precisazioni del Decreto Correttivo in merito alla competenza alla redazione del progetto

La particolarità dell'operazione si rileva anche in relazione alla circostanza che la trasformazione transfrontaliera necessita della redazione di un progetto, previsto e disciplinato dall'art. 8 del Decreto.

Si tratta di una rilevante novità, atteso che nel codice civile solo la fusione e la scissione sono deliberate mediante l'approvazione di un progetto formalmente precostituito.

[59] *Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano,* Massima n. 210.

[60] Nella Relazione illustrativa al Decreto Correttivo si legge che tale disposizione è stata introdotta "*al fine di chiarire che, fermo il disposto dell'articolo 12 (sulla forma che l'atto deve avere quando è sottoposta a trasformazione una società italiana e sulla individuazione dell'autorità competente per il controllo di legalità quando dalla trasformazione risulta una società italiana) in caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Sato di destinazione, prevale la legge di quest'ultimo per quanto concerne gli adempimenti richiesti per l'attuazione della trasformazione, che devono essere realizzati successivamente al rilascio del certificato preliminare*".

[61] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 724.

Prima dell'emanazione del Decreto Correttivo, la legge italiana non diceva espressamente a quale organo competesse la redazione del medesimo, ma pareva evidente che esso fosse di competenza dell'organo amministrativo, come si desume dall'articolo 86-*quinquies* della Direttiva, secondo cui "*L'organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera*"[62].

Il Decreto Correttivo ha poi confermato tale opzione interpretativa, modificando l'art. 8 del Decreto nel senso che "*L'organo amministrativo redige il progetto di trasformazione*"[63].

Deve al riguardo ricordarsi che, in materia di fusione e di scissione, qualunque sia la forma di amministrazione prescelta, nelle società di capitali la redazione del progetto di fusione non può essere effettuata nelle s.p.a. dal comitato esecutivo o dagli amministratori delegati (art. 2381, comma 4, c.c.), nemmeno ove sia stato adottato il sistema dualistico (art. 2409-*novies* c.c.) o quello monistico (art. 2409-*noviesdecies* c.c.), e che altrettanto, pur nell'ambiguità normativa[64], deve ritenersi nelle s.r.l. (art. 2475 u.c. c.c.)[65].

Tuttavia, prima dell'emanazione del Decreto Correttivo, nessuna limitazione al riguardo si rilevava nel sistema positivo con riferimento alla trasformazione transfrontaliera o internazionale, in quanto il Decreto non dettava prescrizioni in merito ed il codice civile non disciplina la fattispecie, anche in considerazione del fatto che la trasformazione codicistica non prevede affatto la redazione di un progetto.

Da ciò si era dedotto che nulla sembrava opporsi alla possibilità che la redazione del progetto fosse oggetto di delega ad un amministratore delegato o ad un comitato esecutivo[66].

[62] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 500; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; C. RINALDO, *Le trasformazioni transfrontaliere*, cit., 1412; ID., *Per una ricostruzione sistematica della trasformazione transfrontaliera. Prime riflessioni*, cit., 421.

[63] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 725; ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 17.

[64] Al riguardo sia consentito rinviare a F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, cit., 182.

[65] In materia di fusione A. GENOVESE, *Fusioni e scissioni,* in AA.VV., *La riforma delle società di capitali e cooperative*, a cura di L. Starola, Milano, 2003, 352; O. CAGNASSO, *Commento agli artt. 2501*-ter*, 2501*-quater*, 2501*-quinquies*, 2501*-sexies*, 2501*-septies*,* in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da G. Cottino, e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, 2328; C. CLERICI, *Commento all'art. 2501*-ter, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, *artt. 2498 - 2506*-quater, Milano, 2006, 533 e s.; F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, cit., 182.

[66] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 501; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.

Tale impostazione non è stata, tuttavia, condivisa dal Decreto Correttivo, il quale ha introdotto nell'art. 8 del Decreto, un comma 1-*bis*, secondo cui "*L'organo amministrativo non può delegare la redazione del progetto di trasformazione*"[67].

Nelle società di persone, invece, non potranno che trovare applicazione i principi di cui agli artt. 2257 e 2258 c.c.

Pertanto, in caso di amministrazione disgiuntiva, il progetto potrà essere redatto e sottoscritto, almeno in teoria, da uno qualsiasi degli amministratori, salva la facoltà di opposizione di cui all'art. 2257 c.c. da esercitarsi prima del deposito del progetto presso il registro delle imprese[68].

In caso di amministrazione congiuntiva il progetto dovrà essere redatto e sottoscritto da tutti gli amministratori[69].

Laddove i patti sociali prevedano l'amministrazione congiuntiva per i soli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dovrà osservarsi quest'ultima regola, trattandosi per l'appunto di un'operazione straordinaria[70].

3.5.2. Le precisazioni del Decreto Correttivo in merito al contenuto del progetto

Il Decreto Correttivo ha modificato la lettera g) ed introdotto le lettere g-*bis*) e g-*ter*), all'art. 8 del Decreto, precisando che nel progetto di trasformazione devono essere indicati, tra l'altro:

[67] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 725; ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 17.

[68] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 501; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.. In materia di fusione CNN, *Fusione, scissione e società di persone*, Studio n. 5620/I, Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 31 marzo 2005, est. M. MALTONI; C. CLERICI, *Commento all'art. 2501*-ter, cit., 535; *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari* (Massima L.A.18); F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, cit., 183.

[69] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 501; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.. In materia di fusione *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari,* (Massima L.A.18); F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, cit., 183. Ed a tale riguardo è stato osservato che "*È evidente che qualora i poteri di amministrazione e rappresentanza siano attribuiti congiuntamente a tutti i soci la necessaria sottoscrizione del progetto da parte loro rende la successiva decisione di approvazione del progetto medesimo un vuoto simulacro*" (CNN, *Fusione, scissione e società di persone, cit.*).

[70] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 502; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.. In materia di fusione CNN, *Fusione, scissione e società di persone, cit.;* C. CLERICI, *Commento all'art. 2501*-ter, cit., 536; F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, cit., 183.

- in caso di trasformazione transfrontaliera, i benefici pubblici e i benefici pubblici localizzati che la società ha percepito nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, con indicazione dell'entità e dei soggetti che li hanno erogati ovvero,
- in caso di trasformazione internazionale[71], i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori a tale pubblicazione, con l'indicazione dell'entità e dei soggetti che li hanno erogati.

Si tratta di una prescrizione richiesta dall'art. 86-*quinquies* lett. h) della Direttiva, secondo cui nel progetto va indicato "*se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell'ultimo quinquennio*".

Quest'ultima formulazione lasciava intendere che la dichiarazione di cui trattasi dovesse essere resa anche laddove avesse contenuto negativo.

La formulazione della norma italiana, nel testo originario del Decreto, era ambigua sul punto, ma il Decreto Correttivo ha fatto chiarezza, precisando, nella nuova lettera g-ter) che nel progetto va indicata anche "*l'eventuale dichiarazione negativa in ordine alla percezione dei benefici*"[72].

3.6. Gli interventi del Decreto Correttivo in materia di decisione di trasformazione

3.6.1. Le integrazioni della decisione di trasformazione

Nel vigore del testo originario del Decreto, si era posto il problema dell'individuazione delle modalità con le quali potessero essere integrati, in sede di deposito dell'atto estero, i dati rilevanti per l'iscrizione nel registro delle imprese italiano, ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale.

A tale riguardo era stato autorevolmente osservato[73] che tali dati "*possono essere forniti mediante: (i) dichiarazioni di scienza aventi ad oggetto elementi già sussistenti ma non menzionati nella delibera di trasformazione (ad es.: dati relativi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo già in carica; elenco dei soci attuali; ecc.);*

[71] Il testo della lettera g-*bis*) introdotta dal Decreto Correttivo, con un evidente errore terminologico, prevede tale menzione "*quando si procede a fusione internazionale*" anziché a trasformazione internazionale. Ma l'omologa norma per il caso di fusione internazionale è contenuta nell'art. 19, comma 2, del Decreto, come modificato dal Decreto Correttivo.

[72] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 728.

[73] *Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano,* Massima n. 210.

(ii) dichiarazioni di volontà manifestate in forza di delega contenuta nella delibera di trasformazione transfrontaliera, nei limiti consentiti dalla legge nel paese di origine, il cui controllo deve intendersi rimesso all'autorità competente al rilascio del certificato preliminare nel paese di origine (ad es.: indirizzo in cui porre la sede sociale nel Comune indicato nello statuto);

(iii) ulteriori decisioni e/o deliberazioni degli organi della società trasformanda, aventi ad oggetto gli eventuali elementi non delegati o non delegabili.

Le dichiarazioni sub (i) e (ii) possono essere rese dal richiedente nell'atto di deposito presso il notaio italiano, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 19/2023. Le decisioni e/o deliberazioni sub (iii) devono essere opportunamente documentate e depositate insieme alla delibera principale, oggetto di deposito presso il notaio italiano, ai sensi della norma ora citata.

Parimenti, nei limiti della delega contenuta nella delibera di trasformazione transfrontaliera (e assoggettata al controllo dell'autorità competente al rilascio del certificato preliminare nel paese di origine), possono essere apportate contestualmente all'atto di deposito presso il notaio italiano le eventuali modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione della società trasformanda nel registro delle imprese".

Tale impostazione è poi stata sostanzialmente recepita dal Decreto Correttivo[74], che ha introdotto nel Decreto l'art. 5-*bis*[75].

Il primo comma di tale articolo prevede, infatti, che "*Quando i dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese della società italiana risultante dall'operazione non sono ricavabili dal verbale o dalla delibera di trasformazione, fusione o scissione, essi possono risultare da dichiarazioni del soggetto che, per conto della società, chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell'atto di scissione formato all'estero o che partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio".*

Si tratta nell'ipotesi in cui "*i dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, pur esistenti, non risultano dal documento portante la delibera*"[76]. In quest'ottica appare logico che la norma consenta che i medesimi possano risultare da dichiarazioni del soggetto che, per conto della società, chiede il deposito della decisione di trasformazione o dell'atto di scissione formato all'estero o che

[74] Nella *Relazione illustrativa del Decreto Correttivo* si legge, infatti, che "*Tale disposizione, in particolare, intende recepire la massima n. 210 della Commissione massime del Consiglio notarile di Milano, sull'opportunità di ampliare le possibilità operative concesse alla società "in entrata""*.

[75] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 740.

[76] *Relazione illustrativa del Decreto Correttivo*.

partecipa all'atto di fusione o scissione redatto dal notaio, trattandosi, non già di esprimere una nuova volontà, ma di emettere una mera dichiarazione di scienza relativa a dati già esistenti.

Il secondo comma dispone che "*Quando i dati previsti dal comma 1 devono essere integrati e a tal fine è necessaria una decisione, la relativa manifestazione di volontà può essere delegata dal competente organo della società al soggetto di cui al comma 1 che richiede il deposito o partecipa all'atto".*

Esso "*disciplina l'ipotesi in cui i dati necessari per l'iscrizione mancano in quanto non ancora esistenti, richiedendo a tal fine una decisione della società interessata*" [77].

Può, tuttavia, accadere che per l'integrazione di dati non già esistenti sia necessaria una vera e propria modifica statutaria. In tal caso il comma 3 dispone che "*Le modifiche statutarie strettamente necessarie al rilascio dell'attestazione e all'iscrizione della società nel registro delle imprese possono essere delegate ai sensi del comma 2".*

La norma "*riprendendo una consolidata giurisprudenza nelle procedure di omologazione degli atti costitutivi di società, consente alla società di delegare al medesimo soggetto di cui al comma 1 l'adozione di modifiche statutarie, quando ciò è strettamente indispensabile per ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese*" [78].

Di particolare interesse appare il comma 4, secondo cui "*Dopo il rilascio del certificato preliminare, la società può adottare le decisioni di cui ai commi 2 e 3 anche con le modalità e le maggioranze che sarebbero applicabili alla società italiana risultante dall'operazione".*

Si tratta, invero, di una particolare applicazione del principio introdotto dal Decreto Correttivo all'art. *7,* comma 2-*bis*, del Decreto, al fine di evitare conflitti fra le normative coinvolte (v. *retro* § 3.4.)[*79*], che sancisce la prevalenza della legge che disciplina la società risultante dall'operazione nella fase successiva al rilascio del certificato preliminare[80].

Il quinto comma dispone, infine, che "*Le integrazioni e modifiche apportate ai sensi del presente articolo acquistano efficacia subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dall'operazione*".

[77] *Relazione illustrativa del Decreto Correttivo*.

[78] *Relazione illustrativa del Decreto Correttivo*.

[79] A tale riguardo nella Relazione illustrativa del Decreto Correttivo si legge che "*la disposizione è coerente con l'articolo 7 comma 2-bis, del quale si prevede l'inserimento in sede di correttivo*" (v. *retro* § 3.4.).

[80] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 741.

3.6.2. I *quorum*

La decisione di trasformazione da parte di una società italiana è regolata, quanto ai *quorum*, mediante rinvio all'art. 24 del Decreto in materia di fusione transfrontaliera, applicabile anche alla scissione per il rinvio operato dall'art. 42, onde giova rinviare alla relativa trattazione, anche con riferimento alla necessità di acquisire il consenso dei soci che, con l'operazione, assumono maggiori obblighi o responsabilità illimitata nei confronti di terzi (v. *infra* § 4.10.1).

In tale articolo, con riferimento alle società di capitali, si prevede che "*Per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo. La decisione è adottata con il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea*[81]*. Nelle società a responsabilità limitata è altresì necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale*".

Prima dell'emanazione del Decreto Correttivo, l'art. 24 prevedeva altresì che "*In nessun caso la maggioranza richiesta per l'approvazione di un'operazione di trasformazione o di scissione è superiore a quella prevista per la fusione*".

Quest'ultima disposizione pareva mutuata dall'art. 86-*nonies,* comma 3, della Direttiva, ove, in materia di trasformazione transfrontaliera, si prevede che "*In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l'approvazione di una fusione transfrontaliera*".

Nondimeno si trattava di una precisazione che, nel corpo dell'art. 24 del Decreto, se riferita al *quorum* richiesto dal diritto nazionale, appariva del tutto inutile, perché la disciplina italiana delle maggioranze relative alla decisione di trasformazione transfrontaliera è dettata mediante rinvio a quella delle maggioranze deliberative della fusione transfrontaliera, onde mai si sarebbe potuta verificare la condizione vietata dal citato art. 86-*nonies,* comma 3, della Direttiva[82].

Il Decreto Correttivo ha, tuttavia, opportunamente provveduto ad eliminare dall'art. 24 la menzionata diposizione[83].

[81] Per l'inderogabilità in diminuzione di detto *quorum* v. A. BUSANI, *La trasformazione transfrontaliera e internazionale*, in *Società*, 2023, 452.

[82] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 513; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.

[83] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 742.

Per altro verso, il comma 2 dell'art. 24 del Decreto dispone tuttora che "*Nelle società di capitali lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata, purché non superiore ai nove decimi del capitale sociale*".

Nondimeno la possibilità di elevare il *quorum* fino ai "*nove decimi del capitale sociale*" appare in contrasto con quanto disposto dall'art. 86-*nonies,* comma 3, della Direttiva, ove si prevede che "*Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell'assemblea generale*"[84].

La violazione si rileva sotto un duplice profilo:

- il limite massimo consentito del 90% nella Direttiva è riferito ai soci rappresentati in assemblea, mentre nel Decreto è riferito al 90% del capitale sociale;
- il *quorum* del 90%, come pure quello dei 2/3, nel Decreto è riferito al capitale, laddove invece nella Direttiva è riferito ai "*voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati*".

Quest'ultima incongruenza, peraltro, può essere superata laddove si condivida l'autorevole opinione secondo cui "*In presenza di azioni a voto plurimo, a voto limitato o senza diritto di voto, ai fini del calcolo dei quorum richiesti dalla legge e dallo statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni o la parte di capitale da esse rappresentata, salva una diversa disposizione statutaria*"[85].

Come avremo modo di approfondire (v. *infra* § 4.10.1), la norma in esame si preoccupa di coordinare i *quorum* speciali da essa dettati con quelli previsti dal codice civile con riferimento alle società a responsabilità limitata, prevedendo che la decisione è presa, oltre che con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Il testo originario del Decreto non si curava di operare un coordinamento anche in materia di società per azioni, ove l'art. 2369, comma 5, c.c., disponeva che, nelle società che non fanno ricorso al

[84] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 514; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 30, che suggerisce pertanto di reinterpretare la norma italiana in senso conforme alla Direttiva. L'opinione è ribadita in ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 31.

[85] *Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano, massima* n. 144.

mercato del capitale di rischio, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale all'estero.

Ed invero, come si è avuto modo di rilevare, l'art. 2510-*bis* c.c., introdotto dal Decreto, dispone che il trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.

A fronte di ciò, alcuni avevano ipotizzato un'abrogazione tacita, *in parte qua*, dell'art. 2369, comma 5, c.c. ad opera del Decreto[86].

Altri avevano sostenuto che una siffatta conclusione non pareva coerente con la volontà del legislatore di preservare, per quanto possibile, l'applicazione del diritto nazionale espressa in materia di società a responsabilità limitata, deducendone che, anche nelle società per azioni, per deliberare l'operazione, dovesse essere raggiunto un doppio *quorum*:

- un *quorum* riferito al capitale sociale, pari a più di un terzo dello stesso;
- un *quorum* riferito al capitale rappresentato in assemblea, pari almeno ai due terzi del medesimo[87].

Il Decreto Correttivo ha tuttavia provveduto a rimediare all'inconveniente, sopprimendo, all'articolo 2369, quinto comma, c.c., le parole "*il trasferimento della sede sociale all'estero*"[88].

Per le società di persone il testo originario dell'art. 24 del Decreto prevedeva, sia pure in maniera assai contorta, che per le società di persone venivano mantenute le maggioranze previste dal codice civile, il quale:

[86] In tale senso sembra orientata ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 29.

[87] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 515; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari, massima E.C.5.*

[88] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 744.

Secondo A. BUSANI, *La trasformazione transfrontaliera e internazionale*, cit., 452, per l'assemblea di seconda convocazione, dovrebbe ritenersi applicabile, pur nel silenzio della legge, il relativo *quorum* costitutivo, pari a oltre un terzo del capitale sociale, in ragione del fatto che "*l'art. 24, D.Lgs. n. 19/2023 (richiamato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 19/2023) rimanda alle previsioni di legge. Quanto all'assemblea straordinaria di prima convocazione (che pure dovrebbe deliberare con il voto favorevole dei due terzi del capitale presente in assemblea), il quorum costitutivo parrebbe doversi indirettamente ricavare dall'art. 2368, comma 2, c.c., e, cioè, dovrebbe essere individuato nella maggioranza del capitale sociale*".

- da un lato pone il principio generale secondo cui "*Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente*" (art. 2252 c.c.);
- dall'altro prevede, solo con riferimento alla trasformazione di società di persone in società di capitali, che l'operazione è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale.

Nel silenzio del testo originario del Decreto, tale circostanza poteva porre il dubbio che, laddove la società risultante dalla trasformazione fosse una società estera di capitali di uno dei tipi elencati nell'allegato II alla Direttiva, l'operazione potesse essere deliberata a maggioranza anziché all'unanimità.

Contro l'applicazione del principio maggioritario, tuttavia, era possibile obiettare che, nel sistema del Decreto, la trasformazione transfrontaliera non è disciplinata dal codice civile, ma costituisce una fattispecie *sui generis,* regolata da norme *ad hoc*.

Se ne era dedotto che l'operazione avrebbe dovuto essere considerata, sotto il profilo delle maggioranze necessarie, una fattispecie di modifica statutaria diversa dalla trasformazione codicistica di società di persone in società di capitali, con conseguente applicazione del principio generale del consenso unanime sancito dall'art. 2252 c.c.[89].

Ma tale dubbio è stato da ultimo dissipato dal Decreto Correttivo, che ha disposto

che "*Salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, le società diverse dalle società di capitali adottano la decisione con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili*", sancendo in tal modo la generale applicazione del principio maggioritario per le operazioni transfrontaliere, anche con riferimento alle società di persone[90].

Infine, nei lavori preparatori si sottolinea che "*in conformità a quanto prescrive l'art. 86 nonies della direttiva, è richiesto, anche nell'operazione di trasformazione, che l'efficacia della delibera che*

[89] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 516; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit.; A. BUSANI, *La trasformazione transfrontaliera e internazionale*, cit., 452, sia pure senza motivazione; *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari, massima E.C.5*. Invece C. RINALDO, *Per una ricostruzione sistematica della trasformazione transfrontaliera. Prime riflessioni*, cit., 422 sottolineava come tale soluzione rischiasse di introdurre problematiche di disparità di trattamento tra le operazioni straordinarie transfrontaliere.

[90] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 745.

approva il progetto possa essere subordinata all'approvazione, con successiva delibera assembleare, delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante dalla trasformazione"[91].

3.7. Le modifiche del decreto correttivo in materia di pubblicità della trasformazione

L'art. 14 del Decreto disciplina la pubblicità della trasformazione, prevedendo che:
se la trasformazione è deliberata da una società estera che ha adottato la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte del notaio di cui all'articolo 13, comma 1, l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione ed al certificato preliminare, redatto dall'autorità competente dello stato estero di destinazione, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha trasferito la sede in Italia; fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese estero in cui è iscritta la società sottoposta a trasformazione.
Il testo originario dell'art. 14 prevedeva altresì che se la trasformazione è deliberata da una società italiana, la decisione di trasformazione, unitamente al certificato preliminare, rilasciato dal notaio, ed all'attestazione di espletamento del controllo di legalità di cui all'articolo 13, redatta dall'autorità competente dello stato estero di destinazione, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese dove aveva sede la società in Italia, entro trenta giorni dall'attestazione.
In tal modo la legge sembrava affermare che la decisione di trasformazione, il certificato preliminare e l'attestazione di espletamento del controllo di legalità previsto dall'articolo 13, dovessero essere oggetto di un *unico deposito per l'iscrizione* nel registro delle imprese dove ha sede la società, da effettuare entro trenta giorni dall'attestazione.
Senonché il certificato preliminare, per la trasformazione, è disciplinato mediante rinvio, operato dall'art. 7 del Decreto, all'art 29 del medesimo, dettato in materia di fusione.
Il comma 3 lett. a) di quest'ultimo articolo prevede che, ai fini del rilascio del certificato preliminare, il notaio verifica, fra l'altro, "*l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera*".
Tale disposizione sembrava, dunque, porsi in contraddizione con quanto previsto dal testo originario dell'art. 14 del Decreto in merito al contestuale deposito della delibera di trasformazione, del certificato preliminare e dell'attestazione di espletamento del controllo di legalità.

[91] *Relazione illustrativa* p. 18.

Per dirimere questo apparente contrasto un autorevole orientamento notarile[92] aveva affermato che tale deposito "*costituisce invero il primo adempimento di un procedimento articolato in diversi depositi …*

(i) un primo deposito, entro il termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, a cura del notaio che ha redatto il verbale dell'assemblea, con la richiesta di iscrizione della delibera medesima, la cui efficacia deve ritenersi condizionata ex lege al rilascio del certificato preliminare e dell'attestazione di espletamento del controllo di legalità previsto dall'art. 13, nonché alla relativa pubblicità ai sensi della legge dello Stato di destinazione in conformità all'art. 86 octodecies, direttiva (UE) 2017/1132;

(ii) un secondo deposito, avvenuta l'iscrizione della delibera di trasformazione con efficacia condizionata ex lege, anche a cura del medesimo notaio verbalizzante o del notaio che rilascia il certificato preliminare (se diverso), avente ad oggetto il certificato preliminare e l'attestazione proveniente dall'autorità straniera competente circa l'espletamento del controllo di legalità con esito positivo, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento di tale attestazione".

A sostegno di tale interpretazione si era addotta la considerazione che "*Questa lettura è più coerente anche con altre previsioni del d.lgs. 19/2023. Ad esempio, l'art. 25, comma 2, d.lgs. 19/2023, richiamato per le trasformazioni dall'art. 9, comma 1, d.lgs. 19/2023, stabilisce che i soci che hanno partecipato all'assemblea che ha deciso la trasformazione possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, ma comunque non oltre trenta giorni dalla sua adozione, mentre i soci assenti e quelli privi del diritto di voto possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. In relazione a queste previsioni, il riferimento al doppio termine di quindici giorni dall'iscrizione e trenta dalla delibera avrebbe poco senso se l'iscrizione fosse realizzata in un momento potenzialmente lontano dalla delibera stessa, ovvero qualora si richieda che il deposito di quest'ultima debba avvenire entro trenta giorni dal rilascio dell'attestato dell'autorità competente straniera*".

Nondimeno siffatta interpretazione con riferimento al testo originario del Decreto non appariva condivisibile.

Ed invero, la discutibile scelta del legislatore di disciplinare la trasformazione mediante un massiccio rinvio alle norme sulla fusione, rendeva necessario all'interprete di effettuare il vaglio di

[92] *Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano,* Massima n. 211.

compatibilità delle norme oggetto di rinvio con le peculiarità che la disciplina della trasformazione presenta rispetto a quella della fusione.

Orbene non v'è chi non veda come la trasformazione differisca significativamente dalla fusione, in ragione della circostanza che la prima viene effettuata *uno actu* in forza della deliberazione dei soci, mentre la seconda è il frutto del succedersi della deliberazione dei soci e dell'atto di fusione stipulato dagli amministratori.

Ciò posto, appariva ragionevole supporre che la previsione dettata dall'art 29 del Decreto, in ordine al fatto che nel certificato preliminare il notaio deve verificare "*l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera*", fosse strettamente connessa alla circostanza che nella fusione detta delibera costituisce un elemento preliminare e necessario rispetto all'atto di fusione, che avrebbe determinato la conclusione del procedimento.

Siffatta previsione appariva, invece, incompatibile:

- con il procedimento che regola la trasformazione, che non prevede atti negoziali ulteriori oltre alla delibera, e
- con il disposto del testo originario dell'art. 14 del Decreto, secondo cui la decisione di trasformazione è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese dove aveva sede la società in Italia, *unitamente* al certificato preliminare ed all'attestazione di espletamento del controllo di legalità.

Né sembrava che potessero assumere rilievo al riguardo le menzionate norme in materia di recesso. Ed invero la circostanza che i soci che hanno partecipato all'assemblea che ha adottato la delibera di trasformazione possano esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e comunque non oltre trenta giorni dalla sua adozione, ben poteva essere spiegata con la considerazione che, per i soci presenti in assemblea, il differimento della decorrenza del termine di esercizio del recesso fino all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese può risultare superflua, avendo essi acquisito conoscenza della decisione assembleare che legittima il recesso mediante la partecipazione all'assemblea.

Per altro verso non si comprendeva quale funzione avrebbe avuto la pubblicazione nel registro delle imprese della sola delibera di trasformazione sottoposta alla *condicio juris* del rilascio del certificato preliminare e dell'attestazione di espletamento del controllo di legalità.

Ed invero, come si è già avuto modo di evidenziare, nella trasformazione transfrontaliera il termine per l'opposizione dei creditori non decorre dalla pubblicità della delibera, bensì dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di trasformazione.

Tuttavia il Decreto Correttivo è intervenuto sul testo normativo, accogliendo la tesi qui criticata, ancorché sulla base di espresse nuove diposizioni sul punto, ed in conseguenza ha modificato il primo comma dell'art. 14 del Decreto nel senso che "*Per la società italiana sottoposta a trasformazione il notaio che ha verbalizzato la decisione di trasformazione la deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, fatto salvo l'articolo 2436 del codice civile, ove applicabile a tale società. Il deposito del certificato preliminare è effettuato ai sensi dell'articolo 29. L'attestazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro di destinazione è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società, entro quarantacinque giorni dal ricevimento*".

Laddove, trattandosi di operazione non armonizzata, non sia possibile ottenere l'attestazione dell'autorità dello Stato membro di destinazione del controllo di legalità, è ragionevole supporre che il relativo deposito abbia ad oggetto il deposito l'attestazione del controllo di legalità che il notaio italiano è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto, come modificato dal Decreto Correttivo[93].

3.8 Il ruolo del notaio nel trasferimento della sede sociale dopo il decreto correttivo

In considerazione delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo, giova riassumere brevemente gli adempimenti e le verifiche cui è tenuto il notaio italiano nell'ipotesi di trasferimento della sede dall'Italia all'estero e nell'ipotesi inversa.

3.8.1 Trasferimento della sede sociale dall'Italia all'estero, dopo il correttivo.

Fermo che il procedimento di trasferimento della sede all'estero soggiace alla disciplina dettata per la trasformazione transfrontaliera, la decisione di trasformazione, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, che non ha subito modifiche, deve risultare da atto pubblico[94].

[93] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 760.

[94] Sul tema della conformità di tale previsione al dettato degli artt. 2375 e 2480 c.c. e alla sua portata innovativa per quanto riguarda le società di persone e gli enti non societari privi di personalità giuridica si rinvia a CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit., par. 10.1 e CNN, Studio n. 98-2023/I, *La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa,* estt. A. Maistrello e M. Silva, Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 6 ottobre 2023, par. 5.1.

Per quanto riguarda la verifica che il notaio deve compiere in tema di *quorum* costitutivi e deliberativi, è necessario fare riferimento all'art. 24 del Decreto, i cui commi 1 e 2 sono stati significativamente modificati dal Decreto Correttivo, come si è avuto modo di segnalare nei paragrafi precedenti.

In caso di società di capitali, per la regolare costituzione dell'assemblea dovranno essere applicati i *quorum* previsti per le modifiche statutarie.

Diverse sono invece le previsioni per quanto riguarda i *quorum* deliberativi:

- in caso di società di capitali, fermo quanto espressamente previsto per la s.r.l., è necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemble, salvo che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Decreto, come modificato, lo statuto non richieda una maggioranza più elevata, in ogni caso non superiore ai nove decimi del capitale sociale. In merito a tale previsione, dalla cui lettura emerge un apparente contrasto con l'art. 86-*nonies,* comma 3, della Direttiva, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 3.6.2;
- nel caso specifico della s.r.l., oltre che con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, la decisione è assunta anche con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Tale previsione, come anticipato nel paragrafo 3.6.2, mira a coordinare i *quorum* dalla stessa codificati con quelli prescritti dal codice civile per le s.r.l.;
- nelle società di persone, salva una diversa previsione statutaria, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei soci, calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Tale precisazione, introdotta dal Decreto Correttivo, consente di superare i dubbi interpretativi che si erano posti nella vigenza della precedente formulazione, stabilendo chiaramente, come si è già avuto modo di illustrare, l'applicazione del principio maggioritario anche per le società di persone;
- gli enti diversi dalle società devono osservare le norme dettate per la modificazione dello statuto.

Analizzati i *quorum* richiesti per la decisione di trasformazione transfrontaliera, giova soffermarsi sul rilascio del certificato preliminare da parte del notaio italiano.

La norma cui fare riferimento è l'art. 29 del Decreto, sul quale è intervenuto il legislatore nel 2025. Considerato che tale disposizione è dettata in materia di fusione transfrontaliera, per individuare i documenti che devono essere allegati alla richiesta di certificato preliminare da presentare al notaio devono essere effettuati gli opportuni adattamenti. Pertanto, dovranno essere allegati:

a) il progetto di trasformazione transfrontaliera;

b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;

c) la relazione degli amministratori, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;

d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;

e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalla società, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;

f) quando dalla trasformazione risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la documentazione relativa ai debiti di cui all'articolo 30, comma 4. Tale lettera è stata modificata dal Decreto Correttivo, con l'intento, come si legge nella Relazione illustrativa, «*di coordinarne il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 30 che individua i debiti per i quali la società è tenuta a specifici adempimenti in ordine alla produzione di attestazioni e certificazioni. Con la modifica si chiarisce che è richiesta la documentazione di cui all'articolo 30, comma 4 quando dalla fusione* [si legga trasformazione] *risulta una società soggetta alla legge di altro Stato*»;

f-bis) nei casi di cui alla lettera f), quando necessario, il consenso della società ai sensi del reg. (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 5, comma 3, del Decreto. Tale lettera è stata inserita dal Decreto Correttivo al fine di «*collocare meglio la disposizione, già contenuta nel testo vigente della lettera f), che prevede la necessità di allegare alla documentazione relativa ai debiti anche il consenso della società al trattamento dei dati per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 3. Si tratta quindi di specifica disposizione per la quale è opportuna la collocazione separata*»[95];

g) quando necessaria, l'attestazione prevista dall'art. 30, comma 5, ultimo periodo, in ordine alla assenza di intervenute modificazioni. Lettera così sostituita, si legge nella Relazione illustrativa, «*per le medesime ragioni che hanno portato alla sostituzione della lettera f), e così chiarire che, quando necessaria, può essere prodotta l'attestazione, prevista dal nuovo testo dell'articolo 30, al comma 5, in ordine alla assenza di intervenute modificazioni rispetto alle attestazioni di inesistenza dei debiti che devono essere documentati ai sensi del medesimo articolo 30*»;

h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f), quando necessario ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare. Tale lettera è stata integrata dal legislatore del 2025 «*allo scopo di chiarire, in un'ottica di chiarimento e*

[95] Lo chiarisce la Relazione illustrativa al Decreto Correttivo.

semplificazione, che la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti documentati ai sensi della lettera f), deve essere fornita soltanto quando ciò è necessario ai fini del rilascio del certificato preliminare»[96];

i) le informazioni rilevanti, ai fini della trasformazione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Laddove sussistano debiti e siano stati percepiti benefici pubblici, trova applicazione l'art. 30 del Decreto. Esso, interamente riscritto dal Decreto Correttivo, impone all'ente societario e no di dimostrare di aver soddisfatto o di aver garantito, in conformità dell'art. 31, i debiti indicati al suo comma 4. Sulla questione si avrà modo di soffermarsi approfonditamente nel successivo paragrafo 4.4, cui si rinvia. Giova tuttavia anticipare soltanto che, ai sensi dell'art. 30, comma 8, quando il notaio dubiti, sulla base di fondati motivi:

- della veridicità o dell'esattezza delle attestazioni previste dai precedenti commi 5 e 6
- dell'ammontare dell'esposizione debitoria
- ancora quando la società o l'ente richiedente ometta di presentare uno o più certificati,

egli può:

- chiedere ulteriori informazioni alle amministrazioni o enti creditori interessati,
- e richiedere o acquisire i certificati mancanti ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto.

Per quanto concerne le verifiche che il notaio deve compiere al fine del rilascio del certificato preliminare, ai sensi del terzo comma dell'art. 29, non sono intervenute modifiche, pertanto, si rinvia a quanto esposto sul tema in Studi precedenti[97].

Da ultimo, si deve dare atto degli adempimenti pubblicitari e del coinvolgimento del notaio sotto tale profilo. Infatti, l'art. 14 del Decreto, come modificato nel 2025, nella prima parte, prevede espressamente in capo al notaio italiano che ha verbalizzato la decisione di trasformazione l'obbligo di depositarla «*per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, fatto salvo l'articolo 2436 del codice civile, ove applicabile a tale società. Il deposito del certificato preliminare è effettuato ai sensi dell'articolo 29*». Nella sua seconda parte stabilisce altresì che: «*L'attestazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro di destinazione è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società,*

[96] Si veda al riguardo la Relazione illustrativa al Decreto Correttivo.

[97] Si rinvia a CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* cit., par. 5.5 e CNN, Studio n. 98-2023/I, *La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa,* cit., par. 5.2

entro quarantacinque giorni dal ricevimento».

Fermo quanto esposto nel precedente paragrafo 3.7, giova spendere ancora qualche parola sul punto.

La Relazione illustrativa giustifica la scelta di riscrivere il primo comma della norma in commento con la volontà di «*scandire in modo puntuale e chiaro gli adempimenti pubblicitari e i termini entro i quali devono essere compiuti nell'operazione di trasformazione. Si prevede infatti che il notaio che ha verbalizzato la decisione di trasformazione della società sottoposta a tale operazione, debba depositare la decisione per l'iscrizione nel registro delle imprese nei trenta giorni successivi e non, invece, contestualmente al deposito del certificato preliminare e dell'attestazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato di destinazione. La contestualità di tali adempimenti è invece suggerita dal testo vigente che contiene la parola "unitamente"*». La Relazione illustrativa spiega inoltre che la riformulazione del comma 1 dell'art. 14 è funzionale a risolvere i problemi interpretativi sorti in relazione al testo originario che «*si presta a interpretazioni non corrette che non considerano che, mentre le operazioni di fusione e di scissione hanno già nel diritto nazionale le norme necessarie per giungere, quantomeno in via interpretativa, all'individuazione puntuale dei termini nei quali ciascun adempimento deve essere realizzato, in particolare per quanto concerne il deposito della decisione (vedi art. 2502-bis c.c.), lo stesso non accade per le operazioni di trasformazione*». Le trasformazioni interne agli Stati membri non sono infatti oggetto di armonizzazione.

Sul piano pubblicitario, infine, nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società deve essere depositata per l'iscrizione l'attestazione rilasciata dall'autorità dello Stato membro di destinazione (il c.d. certificato di legalità), nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento. Sul punto, nel silenzio della norma, ci si può chiedere a chi spetti tale adempimento. Cercando qualche spunto nelle indicazioni fornite nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 14, da un orientamento notarile[98], si potrebbe concludere che tale deposito possa essere curato anche dal notaio verbalizzante la decisione di trasformazione o dal notaio che rilascia il certificato preliminare (se diverso dal primo). Tale conclusione è avvalorata anche da quanto riportato nelle righe seguenti, per l'ipotesi di mancato rilascio, da parte del Paese di destinazione, del certificato di legalità, in caso di operazione non armonizzata.

[98] *Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano,* Massima n. 211.

Come è stato già osservato nel paragrafo 3.7, potrebbe invero verificarsi l'ipotesi di una trasformazione transfrontaliera non armonizzata. In tal caso, essendo improbabile che sia possibile ottenere il c.d. "certificato di legalità" dallo Stato membro di destinazione, trattandosi appunto di operazione non armonizzata, si ritiene che sia il notaio italiano a dover provvedere al deposito di cui all'art. 14, comma 2. Egli, nello specifico, depositerà l'attestazione del controllo di legalità che è tenuto a svolgere ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto, come modificato dal Decreto Correttivo. Per quanto riguarda, infine, l'efficacia dell'operazione, si deve fare riferimento all'art. 15, comma 1, del Decreto, nella sua nuova formulazione, conseguente alla riformulazione dell'art. 14 comma 1. Esso, riproponendo quanto già previsto in precedenza, stabilisce che la data di efficacia dell'operazione è determinata dalla legge applicabile alla società risultante dalla trasformazione, e dunque dalla legge straniera. L'art. 15 prosegue prescrivendo che «*La società italiana sottoposta a trasformazione viene cancellata dal registro delle imprese quando l'ufficio competente ha provveduto all'iscrizione della società risultante dalla trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito dell'attestazione, ove prevista, rilasciata dall'autorità dello Stato membro di destinazione. Fatte salve altre modalità di trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione di avvenuta iscrizione della società risultante dalla trasformazione avviene tramite il BRIS*».

Alla luce dell'aggiunta del comma 2° dell'art. 2510-bis c.c., giova soffermarsi sul tema del suo coordinamento con l'art. 15 del Decreto, per l'ipotesi di trasformazione transfrontaliera di società italiana in un tipo societario estero soggetto alla disciplina straniera, che ammette il mantenimento della sede statutaria in Italia. In merito a tale ipotesi, come premesso, la società, anche laddove l'ordinamento dello Stato di destinazione le consenta di mantenere la sede statutaria in Italia, trasferendo pertanto all'estero solo la sede operativa, non può rimanere assoggettata all'ordinamento italiano. Di conseguenza, la norma, che sembra riconoscere l'esistenza e il problema delle società con doppia nazionalità, consentirebbe di ritenere che anche per tale fattispecie valgano le medesime regole applicabili ad ogni tipo di trasformazione transfrontaliera.

3.8.2 Il ruolo del notaio nel trasferimento della sede sociale dall'estero all'Italia, dopo il correttivo.

Fattispecie opposta alla precedente è il trasferimento della sede dall'estero all'Italia, con adozione, pertanto, della legge italiana.

In tal caso si deve guardare all'art. 12, comma 2, del Decreto, non oggetto di revisione, che così recita: «*Se dalla trasformazione risulta una società italiana, il notaio per atto pubblico riceve in deposito, o redige, la relativa decisione ed espleta il controllo di legalità di cui all'articolo 13*». La disposizione prospetta due ipotesi:

- deposito presso il notaio italiano, ai sensi dell'art. 106 della legge notarile, della delibera di trasformazione redatta nello Stato di provenienza, in ossequio alle prescrizioni dettate dalla relativa normativa;
- ricevimento da parte del notaio italiano della delibera di trasformazione stessa. In questa seconda evenienza emergono difficoltà operative rilevanti, come si è avuto modo di segnalare in passato[99], che potrebbero scoraggiare il ricorso a tale opportunità, dovendo il notaio italiano conoscere bene l'ordinamento di provenienza con il rischio in ogni caso di incorrere in sanzioni (in particolare, in quella prevista dall'art. 138-bis, comma 2-bis, della legge notarile)[100].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto (sul quale non è intervenuto il Decreto Correttivo), il notaio italiano, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di trasformazione, effettua il controllo di legalità sull'attuazione della trasformazione, rilasciandone apposita attestazione. La norma precisa che il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorità, dal registro delle imprese anche tramite il BRIS; vengono tuttavia fatte salve altre possibili modalità di trasmissione.

In merito al controllo di legalità cui è tenuto il notaio italiano in caso di trasferimento della sede dall'estero all'Italia, il Decreto Correttivo è intervenuto sui commi da 4 a 5 dell'art. 13. Nel dettaglio, il comma 4 stabilisce che quando è sottoposta a trasformazione in società italiana una società compresa nell'allegato I della dir. (UE) 2017/1132 o altra società sottoposta alle regole sulla

[99] CNN, Studio n. 98-2023/I, *La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa,* cit., par. 6.1.

[100] Art. 138-bis della l. 16 febbraio 1913, n. 89: «*1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro. (…) 2-bis. Con la stessa sanzione è punito altresì il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, da lui ricevuto, e dell'attestazione di legalità prevista dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, da lui rilasciata, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge*».

formazione del capitale di cui agli artt. 46, 49, 50 e 51 della predetta direttiva o a regole equivalenti, non si applica il precedente comma 3. La Relazione illustrativa spiega che tale modifica è volta a meglio chiarire che il comma 3 (contenente le regole per la determinazione del capitale nel caso di trasformazione dalla quale risulta una società di capitali italiana) non si applica nelle ipotesi elencate al comma 4, il cui contenuto non muta nella sostanza. Il successivo comma 4-bis, inserito dal Decreto Correttivo, stabilisce poi come deve comportarsi il notaio italiano laddove ritenga sussistenti cause ostative al rilascio del c.d. "certificato di legalità". Egli deve comunicare «*senza indugio alla società le cause ostative al rilascio dell'attestazione e gli elementi mancanti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando ritiene che tali elementi possano essere acquisiti ai sensi dell'articolo 5-bis, assegna alla società un congruo termine che può essere oggetto di rinuncia ed è prorogabile, su richiesta della parte interessata, quando ricorrono giustificati motivi*». Secondo la Relazione illustrativa al Decreto Correttivo tale nuovo comma prevede, «*in un'ottica di semplificazione del procedimento e di conservazione degli atti compiuti, che il notaio abbia l'onere di comunicare senza indugio alla società l'eventuale esistenza di cause ostative al rilascio dell'attestazione, e di indicare se vi sono elementi che la società non ha fornito ma che sono necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese. Si prevede inoltre che quando il notaio ritiene che gli elementi mancanti possano essere integrati, debba assegnare alla società un congruo termine per l'integrazione. Per maggiore chiarezza e prevedibilità dello svolgimento di questa eventuale appendice della procedura, si stabilisce che detto termine possa essere oggetto di rinuncia e che sia prorogabile, a richiesta della parte interessata e in presenza di giustificati motivi*». Il comma successivo, anch'esso di nuova introduzione, afferma che: «*Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-bis, primo periodo, la società può presentare osservazioni scritte. Quando gli elementi mancanti non possono essere acquisiti o la società non vi provvede nel termine previsto dal predetto comma, il notaio comunica alla società i motivi del rifiuto, tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate*». L'inserimento del comma 4-ter risponde a esigenze di chiarezza e prevedibilità della procedura[101]. Da ultimo, il comma 5 dell'art 13, come sostituito nel 2025, stabilisce che «*In caso di rifiuto o di mancato rilascio dell'attestazione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni previste dall'articolo 29, commi 6 e 7*»[102].

[101] Si veda al riguardo la Relazione illustrativa.

[102] Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Decreto, concernente il rilascio del certificato preliminare: «*Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e*

Come si è già avuto modo di precisare[103], assume estremo rilievo la verifica dell'effettività del capitale sociale quando la società proveniente dall'estero assume la forma della società di capitali. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 13, infatti, emerge che:

- il comma 3 riguarda il caso di una società proveniente da un Paese in cui non operano le regole di formazione del capitale sociale contemplate dalla dir. (UE) 2017/1132 o regole ad esse equivalenti. Si rende quindi necessaria la perizia di stima;
- il comma 4 concerne l'ipotesi di una società che proviene da un ordinamento europeo e appartenente ad uno dei tipi elencati nell'allegato I alla direttiva del 2017 o altro tipo sociale comunque soggetto alle regole sulla formazione del capitale di cui alla direttiva o a regole analoghe. In tal caso, al contrario dell'ipotesi precedente, il notaio italiano non dovrà chiedere una perizia di stima, in quanto l'ordinamento di partenza garantisce il rispetto delle tutele poste a garanzia della corretta formazione del capitale sociale.

Non essendo il legislatore del 2025 intervenuto sul terzo comma dell'art. 13, rimangono valide le osservazioni svolte e le conclusioni rassegnate sul tema in commenti precedenti[104].

Sul piano della pubblicità, opera il secondo comma dell'art. 14 del Decreto, non interessato dal Decreto Correttivo, che così dispone: «*Per la società risultante dalla trasformazione che ha adottato la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13, comma 1, l'atto costitutivo, unitamente all'attestazione e al certificato preliminare, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la società ha sede. Fatte salve altre modalità di trasmissione, l'ufficio del registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS, l'avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui è iscritta la società sottoposta a trasformazione*».

In materia rileva altresì l'art. 5-bis del Decreto, inserito dal Correttivo, accogliendo le proposte formulate dalla prassi notarile, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 3.6.1. e che disciplina l'ipotesi

seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto». Il comma 7 dell'art. 29, poi, stabilisce che: «*Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempiute le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo*».

[103] Si veda CNN, Studio n. 98-2023/I, *La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa,* cit., par. 6.2.

[104] Si rinvia a CNN, Studio n. 98-2023/I, *La nuova disciplina del trasferimento della sede dall'Italia all'estero e viceversa,* cit., par. 6.2; CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit., par. 9.

di carenza, nel verbale o nella delibera di trasformazione, dei dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese della società italiana risultante dall'operazione. La norma prevede invero che:

- i dati mancanti possono risultare da dichiarazioni del soggetto che, per conto della società, chiede il deposito della decisione di trasformazione;
- laddove per l'integrazione dei dati sia necessaria una decisione, la relativa manifestazione di volontà può essere delegata dal competente organo della società al soggetto che, per conto della società stessa, richiede il deposito;
- la delegabilità, da parte del competente organo della società, al soggetto che, per conto della stessa, richiede il deposito, delle modifiche statutarie strettamente necessarie al rilascio dell'attestazione e all'iscrizione della società nel registro delle imprese italiano. La disposizione, dunque, accogliendo, come già anticipato, i suggerimenti formulati dalla prassi notarile[105], riconosce in capo al soggetto che richiede, per conto della società, il deposito della delibera di trasformazione la competenza ad effettuare le dichiarazioni o a manifestare la volontà del competente organo della società, previa delega, ove sia indispensabile una decisione per l'integrazione dei dati necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese. All'interno di tale ampia categoria di dati, come osservato[106], è possibile distinguere tra:
- dati attinenti a situazioni già esistenti, conseguenti a fatti e atti verificabili, che possono essere forniti dai soggetti che richiedono l'atto di deposito o che intervengono in sede di conferma della decisione di trasformazione, mediante *dichiarazioni di scienza*, senza necessità di particolari autorizzazioni o attribuzioni di poteri;
- dati originati da *decisioni* contestuali, esecutive o comunque collegate con la trasformazione. In tal caso opera un'ulteriore ripartizione:
 - a) decisioni che si traducono in dichiarazioni di volontà ad opera di soggetto originariamente competente o a ciò autorizzato;
 - b) decisioni che provengono dall'organo collegiale competente. Secondo il Consiglio notarile ambrosiano:
 - le decisioni, *sub* a), «*possono essere documentate nell'atto di deposito o di conferma, previa verifica da parte del notaio della sussistenza di poteri idonei in capo al dichiarante*» (che

[105] *Massima elaborata dalla commissione società del consiglio notarile di Milano,* n. 210 - *Trasformazione transfrontaliera "in entrata": completamento dei dati rilevanti per l'iscrizione nel registro delle imprese (Artt. 2, 4, 6 e 12, d.lgs. 19/2023)* del 27 dicembre 2024.

[106] *Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano,* Massima n. 210, cit.

potrebbe essere l'amministratore unico della società o colui che ha ricevuto idonea procura/delega in conformità alla legge dello Stato di partenza);

- le decisioni *sub* b) «*sono quelle adottate o da adottare con delibere collegiali, assembleari o consiliari, connesse con la trasformazione e autonomamente meritevoli di pubblicità nel registro delle imprese, contestualmente all'iscrizione della delibera di trasformazione (…). Di tali delibere, adottate all'estero o in Italia, si richiede il deposito per l'iscrizione insieme alla richiesta di iscrizione ogniqualvolta esse contengano elementi essenziali per l'iscrizione della società nel registro delle imprese italiano e per la esattezza e completezza dei relativi dati rilevanti*»[107].

Il nuovo art. 5-bis parla genericamente di "decisioni", non operando l'ulteriore diversificazione proposta dalla prassi notarile.

Per quanto riguarda l'efficacia dell'operazione, il riferimento rimane l'art. 15, comma 2, del Decreto, che non ha subito modifiche, secondo cui: «*La trasformazione transfrontaliera in una società regolata dalla legge italiana ha effetto dalla data di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la società risultante dalla trasformazione. Il progetto può stabilire una data successiva*».

In relazione all'efficacia invece delle integrazioni dei dati necessari al controllo di legalità e all'iscrizione della decisione di trasformazione, opera l'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, in base al quale esse acquistano efficacia subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dall'operazione.

4. Le correzioni apportate alla disciplina della fusione transfrontaliera ed internazionale

4.1. Il progetto di fusione

Il Decreto Correttivo ha modificato il testo del comma 2 dell'art. 19 del Decreto, il quale in conseguenza attualmente dispone che:

- *"Quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di un altro Stato, il progetto deve altresì indicare se la società italiana ha percepito, nei cinque anni anteriori*

[107] Tale distinzione è svolta dalla Motivazione della Massima n. 210, cit., *della commissione società del consiglio notarile di Milano,* che fornisce anche esempi di dati attinenti a situazioni già esistenti e di dati originati da decisioni contestuali.

alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone, in caso positivo, l'entità e i soggetti che li hanno erogati";

- *"In caso di fusione internazionale il progetto indica i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto e i benefici pubblici localizzati percepiti nei dieci anni anteriori alla medesima data*".

Si tratta di una disposizione connessa con quanto disposto dai successivi artt. 30 e 31 (v. *infra* § 4.4).

4.2. La relazione dell'organo amministrativo

In coerenza con quanto appena illustrato, il Decreto Correttivo ha modificato il testo del comma 4 dell'art. 21 del Decreto, nel senso che, per quanto riguarda la relazione dell'organo amministrativo destinata sia ai soci che ai dipendenti, si prevede che:

- quando dalla fusione risulta una società regolata dalla legge di altro Stato, essa contiene, per ciascuno dei benefici pubblici o dei benefici pubblici localizzati percepiti nei cinque anni anteriori, le informazioni previste dall'articolo 30, comma 6;
- in caso di fusione internazionale, la relazione contiene informazioni relative ai benefici pubblici percepiti negli ultimi cinque anni e ai benefici pubblici localizzati percepiti negli ultimi dieci anni.

4.3. La decisione di fusione

L'art. 24 del Decreto disciplina i *quorum* necessari per deliberare la fusione transfrontaliera.

Per le società di capitali la norma:

- rinvia all'ordinario *quorum* costitutivo previsto dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, che, per le società per azioni in prima convocazione, coincide con il *quorum* deliberativo riferito al capitale sociale (più della metà dello stesso), ed in seconda convocazione è pari a oltre un terzo del capitale sociale, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio in unica convocazione è pari al quinto del capitale sociale e per le società a responsabilità limitata corrisponde alla metà del capitale sociale;

- prevede un *quorum* deliberativo dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, con la precisazione che lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata, purché non superiore ai nove decimi del capitale sociale.

A tale riguardo deve rilevarsi che:

a) in realtà la Direttiva non prevede in sede di fusione transfrontaliera particolari *quorum,* ma all'art. 86-*nonies,* comma 3, in materia di trasformazione transfrontaliera, dispone che "*In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l'approvazione di una fusione transfrontaliera*" (v. *retro* § 3.10.2.);

b) poiché in materia di trasformazione transfrontaliera la direttiva prevede che "*Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell'assemblea generale*", ciò ha reso necessario riprodurre tali *quorum* anche in materia di fusione per non violare il principio sub a).

Ciò posto, nel dettare il menzionato *quorum* deliberativo dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, l'art. 24 del Decreto precisa che "*Nelle società a responsabilità limitata è altresì necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale*".

Con riferimento a quest'ultima disposizione, nei lavori preparatori si legge che "*La precisazione rispetto alle società a responsabilità limitata, che riprende la disposizione dell'articolo 2479, ultimo comma, del codice civile, ha la finalità di rendere uniformi le regole di approvazione rispetto al diritto nazionale e di non stravolgere il sistema esistente se non nei casi in cui ciò sia necessario in quanto imposto dal recepimento di specifiche disposizioni della direttiva*"[108].

Se ne deduce che nelle società a responsabilità limitata, per deliberare l'operazione, deve essere raggiunto un doppio *quorum*:

- un *quorum* riferito al capitale sociale, pari almeno alla metà dello stesso;
- un *quorum* riferito al capitale rappresentato in assemblea, pari almeno ai due terzi del medesimo[109].

[108] *Relazione illustrativa* p. 30.

[109] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 555. Altra questione è quella inerente all'applicabilità di *quorum* speciali previsti per legge o per statuto con riferimento ad ulteriori modifiche che possano indirettamente derivare dalla fusione, quale, ad esempio, la soppressione di una clausola compromissoria. In argomento sia consentito rinviare a F. MAGLIULO, *La fusione delle società*, cit., 191.

Per quanto attiene alle società di persone, l'art. 24, comma 1, come modificato dal Decreto Correttivo, dispone che "*Salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto, le società diverse dalle società di capitali adottano la decisione con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili".*

L'intervento operato dal Decreto Correttivo conferma l'interpretazione che era stata proposta con riferimento al testo originario del Decreto[110], che era avvallata dai lavori preparatori, ove a tale riguardo si leggeva che, con riferimento alle società di persone, per effetto di tale disposizione verrebbero "*mantenute le regole di funzionamento dell'assemblea e le maggioranze previste dal codice civile. Trattasi infatti di società non rientranti nel perimetro applicativo della direttiva per le quali è necessario mantenere le regole vigenti per le operazioni nazionali*"[111].

Considerato che l'art. 18 del decreto dispone che "*Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, alla società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera si applica il titolo V, capo X, sezione II, del libro V del codice civile*", con riferimento alla fusione ed alla scissione transfrontaliera, la regola sopra illustrata appare conforme a quella dettata per la fusione e la scissione nazionale delle società di persone, le quali, ai sensi dell'art. 2502 c.c., sono deliberate con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Peraltro, come rilevato dai lavori preparatori, la salvezza di una diversa disposizione dell'atto costitutivo, ha anche la funzione di chiarire che "*per le società di persone, in quanto non ricadenti nell'ambito di applicazione della Direttiva, … è … fatta salva la diversa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto e quindi anche la possibilità di prevedere l'unanimità dei consensi*"[112], con la conseguente inapplicabilità dell'inderogabilità in aumento della regola dei nove decimi del capitale sociale[113].

Per gli enti non societari, il comma 1 dell'art 24 del Decreto prevede che "*Gli enti non societari adottano la decisione osservando le disposizioni previste per la modificazione dell'atto costitutivo*"

[110] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 556; F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 790.

[111] *Relazione illustrativa* p. 30.

[112] *Relazione illustrativa al Decreto Correttivo.*

[113] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 791; ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 31.

Il comma 4 dell'art. 24 del Decreto consente che l'efficacia della delibera di approvazione del progetto sia subordinata all'approvazione, con successiva delibera assembleare, delle modalità di partecipazione dei lavoratori nella società risultante della fusione, come era già previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 108/2008.

4.4. Il certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici

Come si legge nei lavori preparatori del Decreto[114], "*Con gli articoli 30 e 31 è stata dettata una disciplina volta ad affrontare e risolvere la problematica del possibile abuso che può sorgere dalle operazioni transfrontaliere oggetto del presente intervento normativo quando la società risultante dall'operazione è soggetta alla legge di un altro Stato e una delle società italiane partecipanti ha debiti nei confronti dell'Erario o di altri enti pubblici o società pubbliche. Questo tipo di operazione infatti genera il rischio che la società italiana che cessa la propria attività sul territorio dello Stato, in tutto in parte, porti il proprio patrimonio e il proprio valore produttivo all'estero senza preventivamente estinguere i debiti che ha nei confronti di soggetti pubblici. Il rischio è ancor più grave quando si tratta di debiti per benefici connessi allo svolgimento dell'attività in uno specifico territorio (benefici localizzati). Per evitare un tale risvolto dell'operazione, l'esistenza di debiti verso l'orario, enti pubblici e società pubbliche è considerata una causa ostativa al rilascio del certificato preliminare da parte del notaio, e quindi una causa ostativa alla conclusione dell'operazione, a meno che la società italiana non provveda al pagamento di tali debiti o alla costituzione di idonee garanzie. Va quindi evidenziato che si tratta di disciplina applicabile non a qualsiasi operazione di fusione (e di trasformazione o scissione, che richiamano gli articoli 30 e 31) ma solo a quelle dalle quali risulta una società soggetta alla legge di un altro Stato*".

Solo in quest'ultimo caso, infatti, sussiste il rischio che la società si trasferisca all'estero per sottrarsi ai suoi obblighi verso amministrazioni pubbliche.

Si tratta di cautele ammesse dalla Direttiva, atteso che:

- l'art. 126-*ter,* par. 3*,* della stessa lascia "*impregiudicata l'applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici*";

[114] *Relazione illustrativa* p. 36.

- l'art. 127, par. 1, della medesima prevede che nell'adempimento delle procedure e delle formalità attestate dal certificato preliminare "*può rientrare il soddisfacimento, o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici*";
- l'art. 127, par. 3, dispone che "*Gli Stati membri possono esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società che partecipa alla fusione sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente: …. c) informazioni circa il soddisfacimento degli obblighi della società che partecipa alla fusione nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici*".

In particolare, l'art. 30 del Decreto disciplina certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici.

La norma, nel suo testo originario, era ispirata ad una notevole rigidità e presentava rilevanti incertezze e difficoltà applicative, specie con riferimento alle modalità di accertamento della sussistenza di benefici pubblici ostativi alla fusione transfrontaliera.

Per questa ragione detto articolo è stato integralmente riformulato dal Decreto Correttivo "*al fine di renderlo più chiaro e, ampliandone il contenuto, di descrivere con maggiore dettaglio gli oneri a carico della società, ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare, nel caso in cui la società o ente che partecipa all'operazione abbia debiti nei confronti di enti o amministrazioni pubbliche o abbia ricevuto benefici pubblici. Come già nel testo vigente, l'ottica dell'intervento è volta a garantire, rispetto alle operazioni transfrontaliere o internazionali "in uscita", il creditore pubblico contemperando tuttavia, secondo criteri di effettività e proporzionalità, gli oneri a carico dei soggetti che partecipano all'operazione. Nella medesima prospettiva il nuovo testo è stato ampliato, e si prevede anche l'adozione di un apposito allegato, allo scopo di individuare in modo preciso i debiti che sono assoggettati alle disposizioni dell'articolo 30, la documentazione che deve essere fornita per documentarne l'esistenza o la non esistenza, l'entità, le eventuali procedure di escussione in corso, oppure le garanzie prestate o la loro soddisfazione. Si deve del resto considerare che nella prospettiva ispiratrice dell'intervento correttivo di semplificare e chiarire alcuni snodi procedurali complessi mantenendo però la certezza dei controlli da effettuarsi ai fini del rilascio del certificato*

preliminare, risulta opportuno disporre nel testo normativo di riferimenti precisi per l'inequivoca individuazione delle attestazioni o certificazioni necessarie"[115].

La norma chiarisce innanzitutto che i debiti pubblici rilevanti sono quelli esistenti alla data di pubblicazione del progetto, "*essendo necessario cristallizzare tale tipologia di debiti ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare per dare alla società tempo sufficiente a provvedere alla costituzione delle garanzie di cui all'articolo 31 o al pagamento dei debiti, quando necessario*"[116].

Ciò posto, essa distingue tra:

1) i c.d. "*debiti pubblici di grado maggiore*", consistenti nei
 a) debiti relativi alla restituzione di benefici pubblici[117] localizzati[118], ricevuti nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto, o nei dieci anni anteriori in caso di fusione internazionale, quando sono stati adottati provvedimenti di revoca, decadenza o risoluzione del beneficio e

[115] *Relazione illustrativa al Decreto Correttivo;* ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 37; F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 817.

[116] *Relazione illustrativa al Decreto Correttivo.*

[117] Peraltro non sempre si tratta di circostanze risultanti da registri, atteso che il Decreto Correttivo ha integrato il concetto di "*beneficio pubblico*", prevedendo che esso non si limiti ad un intervento di sostegno pubblico oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato o in altro registro previsto dalla legge, ma si estenda anche a quello "*soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, o di altra disposizione di legge*". V. al riguardo ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo,* 20.

La Relazione illustrativa al Decreto Correttivo a quest'ultimo proposito precisa che "*l'articolo 1, comma 125 della legge n.124 del 2017 prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito internet della società per i benefici che le sono stati effettivamente erogati nell'anno anteriore, e al comma 125-bis prevede, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, l'obbligo di pubblicazione dei benefici nelle note integrative al bilancio oppure, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435bis del codice civile, l'obbligo di pubblicare tale informazione, insieme con gli importi ricevuti, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Per tale ragione si propone di integrare la definizione di "beneficio pubblico" prevedendo che esso possa anche essere oggetto, oltre che di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di stato (o altro registro previsto dalla legge) o soggetto ad altra forma di pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge n.124/2017*".

[118] Ai sensi dell'art. 1 lett. t) del Decreto, per "*beneficio pubblico localizzato*" si intende "*qualsiasi intervento di sostegno pubblico destinato a un investimento produttivo in uno specifico ambito del territorio dello Stato o relativo a uno stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo, sito nel territorio dello Stato, che si trova nella disponibilità della società italiana partecipante alla trasformazione, fusione o scissione, che ne ha beneficiato, o di società controllante, controllata o collegata alla partecipante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*".

b) debiti aventi ad oggetto la restituzione di aiuti di Stato dei quali la Commissione europea ha ordinato il recupero con decisione anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione;

2) i c.d. "*debiti pubblici di grado minore*", consistenti nei

a) debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, debiti previdenziali e per premi assicurativi, compresi quelli oggetto di contestazioni in corso e i debiti non soddisfatti all'esito di procedure di contestazione definite alla data di pubblicazione del progetto;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con sentenza o decreto divenuto irrevocabile;

c) i debiti, anche nei confronti di società a controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per la restituzione di benefici pubblici non localizzati, percepiti nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto, quando a tale data l'amministrazione o l'ente creditore ha adottato un provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione del beneficio, o ha avviato il relativo procedimento oppure il creditore ha richiesto il pagamento della garanzia pubblica.

I primi sono assoggettati incondizionatamente all'onere di dimostrare di averli soddisfatti o garantiti in conformità all'articolo 31, al fine di ottenere il rilascio del certificato preliminare[119].

Per i secondi, invece, è previsto che il pagamento o il rilascio delle garanzie rappresenti il presupposto per l'ottenimento del certificato preliminare:

a) solo per le società e per gli enti non societari tenuti per legge a depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese e

b) solo laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni[120]:

1) nella relazione allegata ad uno dei bilanci relativi ai tre esercizi anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, e depositati nel registro delle imprese, il soggetto incaricato della revisione

[119] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 819.

[120] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 819.

legale dei conti evidenzia dubbi significativi sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale;

2) la società si trova in stato di liquidazione o ha revocato la liquidazione nei tre anni anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione;

3) dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile o dall'ultimo bilancio di esercizio depositato prima della pubblicazione del progetto di fusione il patrimonio netto risulta negativo o inferiore al minimo legale, salvo che la società, al momento della pubblicazione del progetto di fusione, abbia adottato i provvedimenti di cui agli articoli 2447 e 2482-*ter* del codice civile o che la legge consenta di posticiparne l'adozione;

4) nei tre esercizi anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione, la società ha omesso il deposito di uno o più bilanci e, a tale fine, si considera omesso il deposito avvenuto con ritardo di oltre duecentoquaranta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il nuovo testo dell'art. 30 risultante dal Decreto Correttivo, diversamente dal testo originario[121], sembra, dunque, esentare dal pagamento o dal rilascio nelle garanzie relativi ai debiti pubblici di grado minore nei casi sopra illustrati, le società di persone (o comunque le società e gli enti non societari tenuti per legge a depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese), considerato che esse non sono tenute al deposito dei bilanci dai quali si possano evincere talune delle dette condizioni ostative[122].

Per altro verso occorre chiedersi se, ove si tratti di una società di capitali non assoggettata alla revisione legale dei conti - vale a dire una s.r.l. per la quale non sussistono i requisiti di cui all'art. 2477 c.c. - sia possibile omettere la verifica della sussistenza dei debiti pubblici di grado minore, considerato che nella specie non sarebbe possibile verificare la condizione di cui al precedente punto 1).

[121] Il testo originario dell'art. 30 infatti:

- al comma uno poneva la regola generale dell'obbligo si dimostrare di non avere debiti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti in conformità all'articolo 31 con riferimento a tutti i debiti, sia di grado maggiore che di grado minore;
- al comma 2 disponeva che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, la società di capitali italiana che partecipa alla fusione è tenuta a soddisfare o garantire i debiti di grado minore, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni.

[122] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 820. Invece nella Relazione Illustrativa al testo originario del Decreto si leggeva che il comma 2 "*chiarisce che i debiti tributari previdenziali e assicurativi, quelli da sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato e quelli per la restituzione di benefici pubblici non localizzati, pur se sussistenti, non impediscono il rilascio del certificato preliminare rispetto alle società di capitali che non si trovano in una delle condizioni elencate nello stesso comma, che evidenziano un potenziale stato di crisi*". Nello stesso senso era orientata ASSONIME, *Circolare n. 16 del 7 giugno 2023, cit.*, 36.

E tuttavia, sulla scorta della *ratio legis*, a mio avviso, deve ritenersi che nella specie sia possibile applicare la semplificazione procedurale di cui trattasi, in quanto la sussistenza di un potenziale stato di crisi ostativo a detta semplificazione ben può essere rilevato da numerosi altri indici elencati ai precedenti punti 2), 3) e 4)[123].

Un'ulteriore questione può porsi con riferimento al caso del "*patrimonio netto … inferiore al minimo legale*", di cui al punto 3).

La norma non appare precisa sul punto, in quanto:

- il minimo legale, a rigore, non può essere riferito al patrimonio netto *tout court*, ma al capitale sociale, che costituisce una delle componenti del patrimonio netto;
- la riduzione del capitale sociale al di sotto del capitale minimo[124], di regola, è irrilevante quando sia inferiore al terzo del medesimo, poiché i provvedimenti di cui agli articoli 2447 e 2482-*ter* c.c. scattano solo al superamento di quest'ultima soglia.

Se ne deve dedurre che la riduzione del capitale sociale al di sotto del capitale minimo per effetto di una perdita inferiore al terzo non integri la condizione ostativa di cui al precedente punto 3), considerato che siffatta disposizione è dichiarata inapplicabile qualora la società, al momento della pubblicazione del progetto di fusione, abbia adottato i provvedimenti di cui agli articoli 2447 e 2482-*ter* del codice civile. In altri termini sembra che la disposizione sia correlata alla disciplina di questi ultimi articoli del codice civile, onde pare ragionevole supporre che la disposizione in commento abbia presupposto la stessa nozione di perdita rilevante fatta propria da detti articoli[125].

Un ulteriore regime di esenzione dall'obbligo di pagamento o garanzia, con riferimento ai debiti pubblici di grado minore, è stato introdotto dal Decreto Correttivo per le società e gli enti non societari tenuti per legge a redigere e depositare il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese che non si trovano in stato di liquidazione e non lo hanno revocato nei due anni solari anteriori alla data di pubblicazione del progetto di fusione, quando l'ammontare del debito,

[123] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 583; CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* cit.

[124] Va, inoltre, ricordato che per le s.r.l., a seguito del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, il "*minimo legale*" non può più essere individuato nell'importo di euro 10.000 di cui al numero 4) dell'articolo 2463 c.c., ma deve essere fissato nella somma di euro 1 di cui all'art. 2463, quarto comma, c.c. (CNN, *Le nuove s.r.l.*, Studio di Impresa n. 892-2013/I, approvato dall'Area Scientifica - Studi d'Impresa il 14 novembre 2013, approvato dal CNN il 12 dicembre 2013, est. D. BOGGIALI - A. RUOTOLO; *Massime elaborate dalla commissione società del consiglio notarile di Milano,* Massima n. 143).

[125] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 584; CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* cit.,

comprensivo di interessi e sanzioni, non è superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, approvato e depositato

nel registro delle imprese non oltre l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Quanto alle modalità per dimostrare la sussistenza o meno di debiti pubblici, il nuovo testo dell'art. 31 distingue in base alla tipologia di debito[126].

L'esistenza e l'ammontare:

- dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, i debiti previdenziali e per premi assicurativi,
- delle le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato,
- dei debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato,

sono documentati in conformità all'Allegato I al Decreto, introdotto dal Decreto Correttivo, e precisamente:

- i debiti tributari sono documentati con la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173[127];
- i debiti previdenziali e per premi assicurativi sono documentati con la certificazione unica, rilasciata da INPS e INAIL, prevista dall'articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza[128];

[126] Nella Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo, si legge che "*Tale disposizione chiarisce e semplifica l'individuazione della documentazione che la società partecipante all'operazione è tenuta a produrre ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare*".

[127] Si tratta della certificazione ordinariamente prevista per le ipotesi di cessione di azienda al fine di esorare il cessionario dalla responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti.

A tale riguardo il citato comma 3 dispone che gli uffici dell'amministrazione finanziaria e gli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza "*sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta*".

Il richiamo integrale al comma 3 deve implicare che il silenzio dell'Amministrazione, protrattosi per quaranta giorni dalla richiesta, equivalga ad un certificato negativo in ordine alla sussistenza di debiti fiscali.

In tal caso deve ritenersi che la società o l'ente debba produrre al notaio rogante la richiesta di emissione del certificato ed attestare il mancato rilascio dello stesso nei termini di legge (F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 822).

[128] La norma richiamata dispone che "*L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico*".

- i debiti per le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato sono documentati con il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti previsto dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313[129];
- i debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato sono documentati con la visura che ne attesta l'inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 52, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234[130].

Il comma 8 dell'art. 30 prevede, peraltro, che, qualora la società o l'ente richiedente ometta di presentare uno o più certificati, il notaio richieda o acquisisca i certificati mancanti ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Quanto alla data di aggiornamento dei certificati, il comma 5 dell'art. 30 dispone che la certificazione o attestazione di inesistenza dei medesimi debiti:

- debba risalire a non più di 60 giorni prima della data di pubblicazione del progetto di fusione e

[129] La norma richiamata dispone che "*L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.*

2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto".

Dal combinato disposto fra detta norma e l'art. 30 del Decreto si può dedurre che non sono rilevanti per gli effetti di cui trattasi i carichi pendenti, in quanto l'art. 30, comma 4, lett. b), dispone che debba trattarsi sanzioni applicate "*con sentenza o decreto divenuto irrevocabile*".

Resta il problema delle sanzioni relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e delle sanzioni relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, considerato che esse non risultano dal certificato e ciò anche in considerazione del fatto che quelle derivanti da decreto, sono espressamente incluse dall'art. 30, comma 4, lett. b), fra i debiti rilevanti.

Non rimane che ritenere che queste ultime possano essere attestate solo mediante autocertificazione (F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 823).

[130] La norma richiamata dispone che il Registro Nazionale degli aiuti di Stato contiene, fra l'altro, le informazioni concernenti l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

- è utilizzabile ai fini dell'ottenimento del certificato preliminare, solo se il legale rappresentante della società o dell'ente non societario attesta, con la richiesta di cui all'articolo 29, che non sono intervenute modificazioni[131].

Per i debiti relativi alla restituzione di benefici pubblici non localizzati ed alla restituzione di benefici pubblici localizzati, la norma prevede che essi siano autocertificati dalla società o dall'ente non societario italiano che partecipa alla fusione, mediante attestazione resa dall'organo amministrativo della società o dell'ente e comunicata all'organo di controllo, ove in carica, contestualmente all'invio al notaio.

A tale riguardo ci si potrebbe chiedere come debba essere resa l'attestazione in questione laddove l'organo amministrativo abbia natura pluripersonale.

Senza dubbio è possibile che l'attestazione sia sottoscritta da tutti i componenti dell'organo amministrativo.

Ma è probabile che nulla vieti che l'attestazione sia sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'ente, purché sussista una delibera dell'organo amministrativo che ne faccia propri i contenuti, rendendo in tal modo la dichiarazione imputabile all'intero organo, e conferisca mandato al legale rappresentante affinché sottoscriva la medesima[132].

Il contenuto di tale attestazione è disciplinato dal comma 6 dell'art. 30, il quale dispone che nella stessa debbano essere indicati, per ciascun beneficio percepito:

a) l'amministrazione o l'ente erogatore;

b) l'ammontare percepito;

c) per il beneficio localizzato, l'ambito del territorio dello Stato o lo stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo a cui il beneficio è stato specificamente destinato;

d) l'eventuale perdita o il rischio di perdita del beneficio[133] a causa di una degli eventi previsti dalle lettere c) e d) del comma 4, imputabile al beneficiario o, se previsto dalla disciplina del beneficio, a

[131] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 823.

[132] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 823.

[133] Nella Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo, si legge che "*Di particolare rilievo … è la dichiarazione prevista dalla lettera d) che impegna l'organo amministrativo a dichiarare se vi è stata perdita o se vi è rischio di perdita del beneficio, imputabile al beneficiario, a causa del verificarsi di uno degli eventi previsti dalla lettera c) del comma 4, ossia l'adozione, da parte dell'ente creditore, di un provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione del beneficio o l'avvio dell'escussione della garanzia pubblica. La dichiarazione, se ciò è previsto dalla disciplina del beneficio, riguarda anche il caso di perdita (o il relativo rischio) che sia imputabile a una società con cui il beneficiario è in una relazione di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*".

una società che si trova in relazione di controllo o di collegamento col beneficiario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

e) l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia pubblica, per i benefici concessi sotto forma di garanzia;

f) quando necessario, l'ammontare, comprensivo di interessi e sanzioni, di cui l'amministrazione o l'ente creditore ha ordinato o richiesto la restituzione; oppure l'ammontare della garanzia pubblica di cui è stato richiesto il pagamento.

La norma, peraltro, non prevede che detta attestazione sia resa anche in ordine all'insussistenza delle circostanze sopra indicate, ma la *ratio* della stessa induce a ritenere che l'attestazione debba essere resa, in senso negativo, anche nel caso in cui non sussistano i debiti di cui trattasi[134].

Per altro verso la norma non richiede che l'attestazione debba essere necessariamente resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio[135].

Quanto all'efficacia dell'attestazione, il comma 8 dell'art. 30 dispone che essa non abbia un valore assoluto, in quanto è previsto che, quando sussistono fondati motivi per dubitare della veridicità o dell'esattezza delle attestazioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 30 o dell'ammontare dell'esposizione debitoria, il notaio può chiedere ulteriori informazioni alle amministrazioni o enti creditori interessati, e richiede o acquisisce i certificati mancanti ai sensi dell'articolo 5, comma 3[136].

Infine, le disposizioni dell'art. 30 sono dichiarate inapplicabili alle società regolate:

- dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
- dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
- dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private[137].

[134] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 824.

[135] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 824.

[136] Nella Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo, si legge che "*Il comma 8 prevede l'attribuzione espressa al notaio di poteri officiosi di verifica delle attestazioni previste dai commi 5 e 6, esercitabili solo quando vi sono fondati motivi per dubitare della veridicità o dell'esattezza delle attestazioni previste dai commi 5 e 6 o dell'ammontare dell'esposizione debitoria*".

[137] Nella Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo, si legge, peraltro, che "*E' opportuno precisare che il principio di non applicabilità dell'articolo 30 riaffermato nel nuovo testo dell'articolo 30, nei termini sopra precisati, non interferisce con le norme che disciplinano*

4.5. Gli ausiliari del notaio

La notevole complessità dei compiti assegnati al notaio nelle operazioni transfrontaliere ha indotto il legislatore a consentire al medesimo di farsi assistere da ausiliari qualificati.

A tale riguardo vengono in rilevo:

- l'art. 30, comma 9, del Decreto, secondo cui "*Per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche richieste dal presente articolo, il notaio può chiedere la relazione di un dottore commercialista, di un revisore legale o di una società di revisione, designato dal notaio stesso, avente i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 5, comma 4*";
- l'art. 5, comma 4, del Decreto, secondo cui "*Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 9, per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche di cui all'articolo 29 il notaio può richiedere l'assistenza di uno o più esperti con competenza nei settori interessati dall'operazione, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione da rapporti di natura personale o professionale. L'esperto e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa*".

Tali disposizioni si inquadrano nel solco tracciato dalla Direttiva, il cui art. 127, par. 12, in materia di certificato preliminare, dispone che "*Ai fini della valutazione, l'autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente*".

Il testo della norma italiana è il frutto di modifiche apportate alla prima bozza di decreto, la quale prevedeva che "*Per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche richieste dall'articolo 30, il notaio può chiedere una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro, designato dalla società o dal notaio stesso*".

la diversa materia della applicazione delle imposte dirette alle operazioni straordinarie "in uscita" (si tratta della cosiddetta "exit tax") che continua ad essere regolata dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917".

Il testo definitivo del Decreto, come modificato dal Decreto Correttivo, ha ampliato le possibilità offerte al notaio, distinguendo le verifiche previste dall'art. 30, inerenti ai debiti e benefici pubblici, dalle altre verifiche previste per il rilascio del certificato preliminare.

Nel primo caso:

- l'ausiliario deve essere un dottore commercialista, un revisore legale o una società di revisione;
- diversamente da quanto previsto nel testo originario del Decreto, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo, non è più previsto che la relazione debba essere giurata[138].

Nel secondo caso:

- il notaio può avvalersi di uno o più esperti con competenza nei settori interessati dall'operazione, senza che sia prescritta l'iscrizione degli stessi in particolari albi o registri;
- anche in questa ipotesi non è previsto che la relazione redatta da detti esperti sia giurata.

In entrambi i casi, tuttavia:

- la fonte di designazione degli ausiliari è lo stesso notaio che deve redigere il certificato preliminare;
- i requisiti di indipendenza degli ausiliari sono i medesimi[139].

Deve al riguardo sottolinearsi che l'intervento degli ausiliari non rappresenta per il notaio un obbligo, bensì una facoltà, cui egli ricorrerà verosimilmente nei casi di maggiore complessità[140].

4.6. Informazione e consultazione dei lavoratori

[138] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 826. Appare, peraltro, singolare che, invece, contrariamente a quanto previsto nel testo normativo, nella Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo, si continua a prevedere che la relazione sia giurata, ove si legge che "*Il comma 9 riproduce integralmente il comma 3 del testo attualmente vigente, che prevede che il notaio, per la disamina della documentazione acquisita e per le verifiche richieste dall'articolo 30, possa chiedere una dichiarazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione, designati dal notaio e dotato dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 5, comma*".

[139] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 826.

[140] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 585; CNN, Studio n. 86-2023/I, *Il ruolo del notaio nella nuova disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere,* cit.

L'art. 40 del Decreto, integralmente riformulato dal Decreto Correttivo, disciplina le procedure di informazione e consultazione dei lavoratori, prevedendo che quando la società italiana che partecipa all'operazione è soggetta al regime di informazione e consultazione previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, o dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, o quando l'operazione comporta un trasferimento dell'azienda o di un suo ramo ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, gli obblighi di informazione e consultazione relativi all'operazione previsti dalle predette disposizioni sono adempiuti con una specifica procedura, fatte salve le condizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, nonché le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori.

Tale procedura prevede che:

- la società informa i rappresentanti dei lavoratori con comunicazione trasmessa almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea;
- se l'operazione comporta un trasferimento d'azienda o di un suo ramo, la comunicazione è tramessa nel predetto termine anche ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell'impresa interessata all'operazione; in mancanza di rappresentanti dei lavoratori, la comunicazione è trasmessa ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, anche tramite l'associazione sindacale alla quale la società aderisce o conferisce mandato[141];
- su richiesta scritta dei rappresentanti dei lavoratori o dei sindacati di categoria, comunicata almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea, la società avvia, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione, che si intende esaurito se, decorsi venti giorni dal suo inizio, non è raggiunto un accordo;
- la società, prima che l'assemblea abbia luogo, comunica ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati che hanno partecipato all'esame congiunto la propria risposta scritta e motivata all'eventuale parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto.

[141] Secondo ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 58, "*Sebbene la norma non faccia più riferimento espresso alla relazione dell'organo amministrativo ai lavoratori, si deve ritenere che quest'ultima sia lo strumento attraverso il quale adempiere agli obblighi previsti dalla norma. In tal senso si esprime, infatti, la stessa Relazione illustrativa al decreto correttivo che, in relazione ai tempi della procedura, osserva come dalla lettura della direttiva emerge l'intenzione del legislatore europeo di collegare gli obblighi informativi alla suddetta relazione degli amministratori*".

Quando non è richiesta la relazione degli amministratori ai lavoratori ai sensi dell'articolo 38 e dell'articolo 42, comma 3, gli obblighi di informazione e consultazione sono adempiuti in conformità all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

La norma è stata riformulata dal Decreto Correttivo in quanto "*Nella prima fase applicativa, taluni commentatori hanno evidenziato l'opportunità di precisare meglio i rapporti esistenti tra il regime di informazione e consultazione previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 e dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 e la disciplina prevista per il caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda dall'articolo 47 della legge n. 428/90, che l'attuale comma 3 dell'articolo 40 fa salvo. L'esigenza di un coordinamento è stata particolarmente evidenziata anche in considerazione del fatto che le discipline sopra menzionate presentano differenze, in particolare sul piano dei tempi, dei soggetti destinatari delle comunicazioni, dei contenuti.*

Per tali ragioni le condizioni da cui dipendono gli obblighi di informazione e consultazione sono state riformulate nel nuovo comma 1, di seguito descritto, e possono così riassumersi:

a) *in tutte le operazioni (trasformazione, fusione o scissione), gli obblighi devono essere adempiuti quando la società italiana che partecipa all'operazione è soggetta al regime di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 – e cioè quando impiega almeno 50 lavoratori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2007 – o dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113 in tema di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;*
b) *nelle sole operazioni di fusione e scissione che, secondo l'ampia nozione dell'articolo 2112, quinto comma, del codice civile, implicano un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, gli obblighi di informazione e consultazione devono essere adempiuti quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 e cioè quando nella società "sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda".*

Per quanto concerne i tempi della procedura, dalla lettura della direttiva emerge l'intenzione del legislatore euro-unitario di collegare gli obblighi informativi alla relazione degli amministratori alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 21 "in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell'assemblea". Pertanto, il vigente articolo 40, al comma 2, ha allineato i tempi della comunicazione prevista dall'articolo 40 a quelli della relazione prevista dall'articolo 21, comunicazione che deve perciò avvenire almeno 45 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea e previsto tempi di avvio dell'esame congiunto e di conclusione dell'esame in tempo

utile perché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare osservazioni scritte e la società dare risposta scritta e motivata "prima che l'assemblea abbia luogo".

Quando, tuttavia, secondo la stessa direttiva, la relazione degli amministratori non è necessaria per una o più delle società partecipanti all'operazione – come si verifica nei casi di fusione semplificata (articolo 132 della direttiva e articolo 38 del decreto legislativo) o di scissione con scorporo mediante costituzione di una o più nuove società (articolo 160-vicies della direttiva e articolo 42 del decreto legislativo), nelle quali non vi è un sostanziale "cambio di datore di lavoro", si ritiene possibile contenere la complessiva durata del procedimento e collocare successivamente all'adozione della decisione dell'assemblea[142]*, il momento di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 47 della legge n. 428/1990 (adottato in attuazione della direttiva 2001/23/CE) cui rinviano gli articoli 132 e 160-duodecies della direttiva per la definizione delle modalità di adempimento degli obblighi di informazione e consultazione. Tale rimodulazione delle fasi della procedura trova riscontro nel nuovo testo del comma 2, di seguito illustrato.*

Per quanto concerne, infine, i soggetti destinatari della comunicazione, il comma 3 del nuovo testo, di seguito descritto, mantiene distinto il caso in cui "l'operazione comporta un trasferimento d'azienda o di un suo ramo", prevedendo soltanto in tale ipotesi l'obbligatorio coinvolgimento dei "sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell'impresa interessata all'operazione" o, in mancanza di RSA/RSU, dei "sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale", come previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n 428"[143].

5. Le correzioni apportate alla disciplina della scissione transfrontaliera ed internazionale

5.1. Il rinvio alle norme sulla fusione e le scissioni semplificate

La disciplina della scissione è in larga parte dettata mediante rinvio a diverse norme in materia di fusione transfrontaliera ed in particolare agli articoli 20 (Pubblicità), 21 (Relazione dell'organo amministrativo), 22 (Relazione degli esperti), 23 (Termini e deposito di atti), 24 (Decisione), 25

[142] In tal senso anche ASSONIME, *Circolare n. 19 del 30 luglio 2025, La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere aggiornata alle modifiche del Decreto Correttivo*, 59.

[143] *Relazione illustrativa al Decreto Correttivo*.

(Recesso), 27 (Disposizioni comuni sulle controversie relative al recesso e alla contestazione del rapporto di cambio), 28 (Opposizione dei creditori), 29 (Certificato preliminare), 30 (Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici), 31 (Modalità di costituzione e disciplina delle garanzie per i debiti e benefici pubblici), 36 (Effetti) 37 (Invalidità), 38 (Formalità semplificate)[144] e 40 (Informazione e consultazione dei lavoratori) del Decreto, con la precisazione che tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

Peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo, viene chiarito che nella scissione mediante scorporo:

- non spettano ai soci della società scissa i diritti di recesso e di vendita di cui all'art. 44 né il diritto all'indennizzo per l'incongruità del rapporto di cambio previsto dall'articolo 45[145];
- quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa[146], non sono necessarie la relazione degli amministratori, né la relazione degli esperti sul rapporto di cambio.

Si tratta di semplificazioni:

- in gran parte già previste dalle norme in materia di scissione nazionale mediante scorporo introdotta dal Decreto e modificata dal Decreto Correttivo, considerato che l'art. 2506-*ter* c.c. già esclude in tale forma di scissione il diritto di recesso per i soci della scissa nonché, quando la scissione avviene con la costituzione di nuove società e il

[144] "*Con specifico riferimento al richiamo all'articolo 38, nella scissione con assegnazione a favore di una società preesistente, si intende per "incorporata" la società scissa e per "incorporante" la società beneficiaria*" (Relazione illustrativa p. 45). Si tratta di un principio già affermato in termini generali dalla Direttiva, il cui art. 136, par. 2, dispone che, laddove le norme sulla scissione rinviano a quelle sulla fusione, "*l'espressione «società partecipanti alla fusione» designa le società che partecipano alla scissione, l'espressione «società incorporata» designa la società oggetto di scissione, l'espressione «società incorporante» designa ciascuna delle società beneficiarie e l'espressione «progetto di fusione» designa il progetto di scissione*".

[145] "*Tale previsione lascia impregiudicato il diritto del socio di esercitare il recesso per un titolo diverso dalla scissione (ad esempio quando per effetto dell'operazione vi è una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale) e il suo diritto a proporre un'azione risarcitoria, fatta salva dall'articolo 45, comma 4, connessa all'eventuale depauperamento della partecipazione sociale, quando la scissione con scorporo sia uno degli elementi che si inserisce in una operazione societaria più ampia*" (*Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo*).

[146] "*Infatti, solo quando ricorrono tali condizioni lo scorporo ha una preminente funzione di riorganizzazione dell'impresa e non si verifica una compenetrazione tra realtà imprenditoriali diverse*" (*Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo*). Al riguardo, anche con riferimento alle modifiche apportate dal Decreto Correttivo alla disciplina codicistica dello scorporo, v. F. MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, in *Notariato*, n. 5, 2025.

progetto prevede l'assegnazione di tutte le partecipazioni alla sola società scissa, la redazione delle relazioni previste dagli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c.;

- prescritte dall'art. 160-*vicies* della Direttiva.

Le ragioni di tale semplificazione attengono alla circostanza che, solo nello scorporo mediante costituzione di una o più nuove società con l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, l'operazione non incide sulla posizione dei soci della scissa, in quanto, all'esito dell'operazione, essi rimangono soci unicamente di quest'ultima società ed il valore della loro partecipazione rimane inalterato, atteso che la perdita degli *assets* assegnati alla beneficiaria è compensato dal valore della partecipazione in quest'ultima che, per effetto della scissione, è assegnata alla scissa[147].

5.2. Il progetto di scissione

Il primo comma dell'art. 43 del Decreto, come modificato dal Decreto Correttivo, dispone che, quando la scissione mediante scorporo avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l'assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, il progetto non comprende le informazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) (modalità relative al diritto di partecipazione agli utili) e m) (dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso), e comma 3 (conguaglio in danaro).

Anche in questo caso si tratta di semplificazioni contemplate dall'art. 160-*vicies* della Direttiva ed in gran parte già previste dalle norme in materia di scissione nazionale mediante scorporo introdotta dal Decreto e modificata dal Decreto Correttivo[148], considerato che:

- l'art. 2506-*bis,* comma 4, c.c. già prevede in tal caso che il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-*ter*, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci;
- l'art. 2506-*ter,* sesto comma, c.c. prevede che alla scissione mediante scorporo non si applica ai soci della scissa il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 c.c.

[147] F. MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, in *Notariato*, n. 5, 2025; F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 851.

[148] In argomento v. F. MAGLIULO, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, cit..

Si è già avuto modo di rilevare (v. *retro* § 5.1.) che le ragioni di tali semplificazioni, nelle indicate ipotesi di scorporo, attengono alla circostanza che nella specie lo scorporo non incide in maniera significativa sulla posizione dei soci della scissa.

5.3. L'atto di scissione

L'art. 46 del Decreto, dopo avere ribadito il principio, valevole anche per la fusione, secondo cui la scissione risulta da atto pubblico, detta una disciplina alquanto contorta in merito all'individuazione dell'autorità competente alla redazione dello stesso.

A tale riguardo è previsto che, quando la scissa è italiana, l'atto di scissione debba essere in ogni caso redatto da un notaio italiano, sia in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione sia in caso di scissione a favore di società preesistente (commi 2 e 4).

Quando beneficiaria della scissione è una società italiana, il testo normativo, come modificato dal Decreto Correttivo prevede che:

1) in caso di scissione transfrontaliera, l'atto pubblico è redatto dall'autorità straniera competente designata dalla legge applicabile alla società scissa ed è depositato presso il notaio ex art. 106 della Legge Notarile ai fini della sua iscrizione presso il registro delle imprese italiano di cui all'articolo 48, comma 2, del Decreto (comma 3, primo periodo);
2) nel caso in cui, trattandosi di scissione transfrontaliera la legge applicabile alla società scissa non preveda che la scissione transfrontaliera risulti da atto pubblico, e nel caso di scissione internazionale, l'atto pubblico è redatto dal notaio italiano oppure, se la scissione è effettuata in favore di più beneficiarie, dall'autorità competente designata dalla legge applicabile ad altra società beneficiaria diversa da quella italiana ed in quest'ultimo caso è depositato presso un notaio italiano ai sensi dell'art. 106 della Legge Notarile (comma 3, secondo periodo).

In entrambe le ipotesi sub 1) e 2) è, tuttavia, previsto che il controllo di legalità di cui all'articolo 47 del Decreto sia espletato dal notaio italiano, anche laddove egli non rediga l'atto di fusione (comma 3, terzo periodo).

Quest'ultima disposizione si spiega in ragione dell'art. 160-*sexdecies*, par. 1, della Direttiva, il quale prevede che il controllo di legalità debba essere espletato dall'autorità competente dello stato delle

società beneficiarie, onde, come si è già avuto modo di rilevare, in presenza di pluralità di beneficiarie, è possibile che siano rilasciate più attestazioni del controllo di legalità[149].

La correzione apportata dal Decreto correttivo al secondo periodo del comma 3 dell'art. 46 sembra disporre che, nel caso di scissione internazionale, l'atto pubblico di scissione debba essere redatto dal notaio italiano, anche quando la legge applicabile alla società scissa preveda che la scissione risulti da atto pubblico[150].

Le ragioni di tale emendamento sono probabilmente ascrivibili alle medesime ragioni poste alla base dell'analoga norma dettata in materia di fusione.

5.4. La pubblicità dell'atto di scissione

Quanto alla pubblicità dell'atto di scissione, l'art. 48 del Decreto dispone ora che, se la società italiana assuma il ruolo di scissa, l'atto di scissione, unitamente alle attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 47, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la società, entro quarantacinque giorni dall'ultima attestazione, anziché trenta giorni, come era previsto dal testo originario del Decreto, prima delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo.

6. Le norme transitorie del Decreto Correttivo

L'art. 3 del Decreto Correttivo contiene alcune disposizioni transitorie in virtù delle quali:

- alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali, alla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo (vale a dire al giorno 8 luglio 2025), la società italiana che partecipa all'operazione ha già pubblicato il progetto, non si applicano le disposizioni relative a "*tutti gli interventi correttivi sulle procedure di controllo della legalità dell'operazione connessi agli adempimenti richiesti dal decreto legislativo a causa della sussistenza di debiti o benefici pubblici*"[151] e precisamente:

a) l'articolo 1, comma 1, lettera s), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a);

[149] F. MAGLIULO, *L'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 nell'ordinamento italiano*, cit., 622.

[150] F. MAGLIULO, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il Decreto Correttivo n. 88/2025*, cit., 866.

[151] *Relazione Illustrativa al Decreto Correttivo*, secondo cui "*La disposizione si rende necessaria per evitare che l'entrata in vigore delle modifiche apportate con il correttivo abbiano un impatto negativo e sproporzionato sulle operazioni già in corso, per le quali è stato redatto il progetto*"

b) l'articolo 8, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c);

c) l'articolo 19, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b);

d) l'articolo 29, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera h);

e) l'articolo 30, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera i);

- le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera q), del Decreto Correttivo, in materia di procedure per l'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori, si applicano "*alle operazioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore*" del Decreto Correttivo.

Alle operazioni iniziate in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto Correttivo continua ad applicarsi l'articolo 40 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del medesimo e l'obbligo di informazione e consultazione può essere adempiuto, alternativamente, osservando le disposizioni contenute nel comma 2 del predetto articolo, oppure con le modalità previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Queste ultime norme non chiariscono cosa debba intendersi per "*operazioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore*" del Decreto Correttivo, riproducendo i dubbi già postisi in sede di entrata in vigore del Decreto, in relazione alla possibilità di considerare la data di deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo ex art. 2500-*sexies*, secondo comma, c.c., quale primo atto che fa iniziare il procedimento di trasformazione[152].

[152] Secondo il CNN, Studio n. 44-2023/I, *La nuova trasformazione transfrontaliera fra gründungstheorie e sitztheorie,* cit., ai fini dell'applicazione della precedente normativa rileva la data di adozione della delibera di trasformazione; invece, secondo F.M. MUCCIARELLI, *Del trasferimento della sede all'estero*, cit., 170, ai fini della applicazione della vecchia normativa rileverebbe la data di deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo ex art. 2500-*sexies*, secondo comma, c.c., quale primo atto che fa iniziare il procedimento di trasformazione.